SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 232/L

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1999, n. **505.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente.

99G0581

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. **506.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

99G0582

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 233/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. **507.**

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

99G0583

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 234

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1999.

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000.

99A11291

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 200/99).

99A11430

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 201/99).

99A11431

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999.

Direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 202/99).

99A11432

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 204/99).

99A11433

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 205/99).

99A11434

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1999.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 206/99).

99A11435

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 649ª seduta pubblica per martedì 4 gennaio 2000, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

99A11418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1999.

Modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 21, commi 18, 19 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce la nuova disciplina, ai fini dell'imposta di registro, per i contratti di locazione ed affitto di beni immobili e delle cessioni, risoluzioni e proroghe degli stessi e che demanda ad apposito decreto dirigenziale la disciplina delle procedure per l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle relative formalità nonché l'art. 24, commi 39 e 40 della stessa legge che stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dei tributi può essere effettuato con sistemi diversi dal contante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'imposta di bollo;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto l'art. 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve, ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del decreto dirigenziale 31 luglio 1998;

Considerato che occorre stabilire le procedure per l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e affitto da sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle relative formalità;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione»;

b) prima dell'art. 1 aggiungere: «Capo I - Disposizioni generali»;

c) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Il presente decreto definisce le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione per l'esecuzione della relativa formalità. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente all'amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;

b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 2;

c) per "registrazione telematica", la registrazione dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con le modalità individuate nel presente decreto al Capo III;

d) per "costituzione", la creazione dell'archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3 nonché la creazione dell'archivio elettronico che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;

e) per "file", l'archivio elettronico che contiene:

1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;

2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;

3) le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria;

f) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2 tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relative alla trasmissione delle dichiarazioni sono riportate nell'allegato tecnico e quelle relative alla registrazione telematica sono riportate nell'allegato tecnico *bis*.»;

d) dopo l'art. 1 aggiungere:

«Capo II - Modalità tecniche della trasmissione telematica delle dichiarazioni»;

e) dopo l'art. 13 aggiungere:

«Capo III - Modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione.

Art. 14 *(Utenti)*. — I soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono adottare la procedura di registrazione telematica quando risultino possessori di almeno cento unità immobiliari.

Art. 15 *(Trasmissione tramite soggetti delegati)*. — 1. I soggetti di cui al precedente art. 14 possono comunicare all'amministrazione finanziaria di avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti per la registrazione telematica, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria e che devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione finanziaria con le modalità di cui all'art. 17.

Art.16 *(Codice di autenticazione dei file)*. — 1. Ciascun file, contenente i dati di uno o più contratti per i quali si richiede la registrazione telematica, può essere trasmesso all'amministrazione finanziaria solo se corredato di un codice di autenticazione. La generazione e l'utilizzo del codice di autenticazione, per quanto compatibili, sono quelle specificate nel precedente art 3.

Art. 17 *(Abilitazione alla registrazione telematica)*. — 1. L'amministrazione finanziaria abilita i soggetti di cui all'art. 14 alla registrazione telematica previa domanda da presentarsi alla direzione regionale delle entrate nel cui territorio l'utente ha il domicilio fiscale, sugli appositi moduli di cui al precedente art. 4, comma 2.

2. Devono essere inoltrate alla direzione regionale di cui al comma 1 le istanze volte a comunicare:

a) la rinuncia alla registrazione telematica;

b) la facoltà di avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15 o la revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti.

3. Le direzioni regionali delle entrate possono avvalersi, per le procedure di cui al presente articolo, degli uffici delle entrate dipendenti.

Art. 18 *(Attestazione dell'ufficio finanziario)*. — 1. La direzione regionale delle entrate o l'ufficio delle entrate, effettuate le necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l'attestazione di abilitazione alla registrazione telematica; per quanto compatibili valgono le disposizioni di cui al precedente art 7.

Art. 19 *(Revoche)*. — 1. L'abilitazione alla registrazione telematica è revocata a fronte delle seguenti circostanze.

a) estinzione del soggetto abilitato;

b) gravi irregolarità nella trasmissione dei dati;

c) indisponibilità delle somme necessarie per l'esecuzione della procedura di addebito automatico di cui al successivo art. 21.

2. Il provvedimento di revoca è comunicato all'utente interessato.

Art. 20 *(Esecuzione della registrazione telematica)*. — 1. La registrazione avviene con l'ordine di pagamento delle imposte dovute secondo le modalità di cui al successivo art. 21, mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell'allegato tecnico *bis*, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23.

2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti dall'amministrazione finanziaria.

3. L'amministrazione finanziaria, in luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22, comma 3, valide a tutti gli effetti di legge.

Art. 21 *(Modalità di pagamento telematico)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 14 che intendono avvalersi della registrazione telematica devono utilizzare il servizio bancario RID quale modalità di pagamento delle imposte dovute per la registrazione stessa.

2. La modalità di pagamento di cui al comma 1 prevede la sottoscrizione presso la banca con la quale è intrattenuto rapporto di conto corrente, dell'apposito

modulo RID con il quale viene autorizzato l'addebito in conto corrente delle imposte dovute per la registrazione. All'atto della sottoscrizione i soggetti di cui al comma 1 non possono esercitare l'opzione di riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell'addebito successivamente alla data di trasmissione telematica, in quanto data di scadenza. La banca comunica all'amministrazione finanziaria l'autorizzazione sottoscritta dai soggetti di cui al comma 1.

3. Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione telematica deve avvenire esclusivamente tramite prelievo disposto dall'amministrazione finanziaria a debito del conto corrente bancario di cui al comma 2, sulla base dei dati trasmessi secondo le specifiche riportate nell'allegato tecnico *bis*, sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e a condizione che la banca di cui al comma 2 risulti aderente al sistema.

Art. 22 *(Ricevute di ricezione del file e di attestazione della registrazione)*. — 1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file dall'amministrazione finanziaria all'atto di ricezione dello stesso;

d) il numero dei contratti contenuti nel file;

e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non è stata effettuata ai sensi del successivo comma 4. Per ognuno di tali contratti viene evidenziato il motivo dello scarto.

2. La ricevuta di cui al comma precedente non viene prodotta qualora il file cui si riferisce venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato tecnico *bis*;

b) file doppio o non elaborabile;

c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati di cui all'art. 15.

Tutti i contratti i cui dati sono contenuti nel file scartato vengono respinti. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file.

3. L'amministrazione finanziaria attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

a) i dati trasmessi dall'utente;

b) la data e gli estremi di registrazione.

4. La ricevuta di cui al precedente comma non viene prodotta per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione telematica di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 21.

5. Le ricevute sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell'amministrazione finanziaria, da acquisire per via telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di contratti cui si riferiscono le ricevute.

6. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 15, le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche dall'utente delegante.

7. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file di contratti cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

8. Le ricevute che attestano la registrazione dei singoli contratti sono comunque rese disponibili per i contraenti nell'ufficio presso cui il contratto è stato registrato a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del file di contratti.

Art. 23 *(Adempimenti degli utenti della registrazione telematica)*. — 1. Gli utenti devono:

a) consegnare all'altra parte contraente copia della ricevuta che attesta la registrazione di cui all'art. 22, comma 3, al fine di consentire la verifica dei dati trasmessi;

b) conservare, per il periodo previsto dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle relative ricevute di registrazione anche al fine di consentire i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Art. 24 *(Utilizzo del servizio telematico)*. — 1. Per l'utilizzo del servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10 commi 1, 2 e 3.»;

f) Infine è aggiunto «l'allegato tecnico-*bis*.».

Art. 2.

Decorrenza

1. Le domande di abilitazione alla registrazione telematica possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

2. La registrazione telematica può essere eseguita a decorrere dal 17 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO TECNICO *bis*

SPECIFICHE TECNICHE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVAMENTE ALLA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI.

1. *Caratteristiche generali.*

Gli utenti di cui all'art. 14 inviano i file che contengono i contratti di locazione, utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

Le caratteristiche generali del servizio telematico sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 1.

2. *Codice di autenticazione.*

La registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili effettuata dagli utenti di cui all'art. 14, comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'Amministrazione finanziaria di verificare:

l'identità dell'utente;

l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.

Analogamente l'utente, quando riceve un file che contiene le ricevute di cui all'art. 22, ha necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.

Il servizio telematico prevede quindi che i file trasmessi e ricevuti dall'utente siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte.

2.1 *Costituzione del file di contratti.*

Il file oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Il file DTD (Document Type Definition) contiene le definizioni dei tipi di informazioni da trasmettere per ogni file di contratti.

Al fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.

In ogni file di contratti per i quali si richiede la registrazione devono essere fornite le informazioni necessarie per effettuare il pagamento delle somme dovute mediante addebito automatico (RID).

Nella creazione del file occorre inoltre tener presente che, al fine di ottimizzare il funzionamento del servizio telematico, il file da inviare non deve superare la dimensione equivalente ad un floppy da 3,5 pollici (1,38 MB).

Prima di procedere alla trasmissione l'utente è tenuto a:

sottoporre il file contenente i dati dei contratti ad una funzione che controlla la correttezza formale dei dati;

cifrare il file con la propria chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.

A seguito del rilascio dell'abilitazione l'utente ha la facoltà di usufruire di una fase di sperimentazione che prevede l'invio di file di prova. In tale periodo la registrazione dei contratti deve avvenire presso gli uffici competenti.

2.2 *Ricezione del file di contratti.*

Le modalità di ricezione del file sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 2.2.

2.3 *Predisposizione delle ricevute.*

Il file contenente le ricevute trasmesso dall'Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico viene cifrato utilizzando la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria.

2.4 *Elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono destinate.*

Le modalità di elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono destinate sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 2.4.

3. *Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file.*

L'utilizzo delle chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file è descritto nell'allegato tecnico, paragrafo 3.

4. *Corretta impostazione dei dati dei contratti.*

INDICAZIONI GENERALI.

Gli importi espressi in euro devono essere forniti con due cifre decimali.

Il codice fiscale di persona fisica è alfanumerico di 16 caratteri; il codice fiscale provvisorio o di persona non fisica è numerico di 11 caratteri.

Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure GG-MM-AAAA.

Il codice dell'ufficio è quello dell'ufficio delle entrate o del registro presso cui i soggetti obbligati richiedono la registrazione (art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

DATI GENERALI DEL CONTRATTO.

Tipo contratto.

Indicare «S» se il contratto è scritto o «V» se il contratto è verbale.

Identificativo del contratto

Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le parti contraenti individuano il contratto.

Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato.

Le indicazioni di contratto «soggetto ad IVA» e/o «esente» e/o «agevolato» (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata.

Oggetto della locazione.

Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati nella tabella *A*.

TABELLA *A*

Codice	Oggetto della locazione	Aliquota da applicare
01	Fondi rustici	0,50%
02	Immobili urbani	2%
03	Altri immobili (*)	2%

(*) terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc.

Tipo pagamento.

Indicare «P» se l'importo calcolato per la registrazione si riferisce alla prima annualità o «T» se si riferisce all'intera durata del contratto.

Imposta di registro.

Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni.

Per l'affitto di fondi rustici (codice «01») si dovrà applicare l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualità.

Per le sole locazioni di immobili urbani (codice «02») di durata pluriennale, anche arredati, l'imposta può essere assolta:

1. per la prima annualità nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualità successive alla prima l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;

2. per l'intera durata del contratto nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualità del contratto con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla metà del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (vedi tabella *B*). In questo caso non hanno effetto gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone.

N.B. La base imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 è ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

TABELLA *B*

Durata del contratto espressa in anni	Metà del tasso d'interesse legale (2,5%)	Detrazione percentuale
—	—	—
2	1,25%	2,5%
3	1,25%	3,75%
4	1,25%	5%

Per tutti gli altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi rustici (codice «03») l'imposta deve essere rapportata all'intera durata del contratto, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo annuo per tutte le annualità.

Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del contratto risulti inferiore a L. 100.000, è comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di L. 100.000.

Qualora oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un immobile il cui corrispettivo è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di L. 100.000.

Attenzione: qualora l'importo indicato risulti inferiore all'imposta di registro dovuta, la registrazione non verrà eseguita.

Imposta di bollo.

L'imposta di bollo è dovuta sui contratti scritti nella misura di L. 20.000 per ogni foglio (4 facciate per un totale di 100 linee) o frazione.

Sanzioni relative all'imposta di registro.

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di registro dovuta per tardiva registrazione.

Sanzioni relative all'imposta di bollo.

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di bollo dovuta.

Interessi.

Rappresenta l'importo di eventuali interessi.

Numero di pagine.

Indicare il numero di pagine che costituiscono il contratto; la pagina è costituita da una facciata.

Canone.

L'indicazione del canone pattuito deve comprendere il tipo canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo.

Nel caso di locazione di immobili urbani devono seguirsi le seguenti istruzioni:

1. contratti la cui durata è inferiore all'annualità, ad esempio contratto di durata di 3 mesi: deve essere indicato il tipo canone uguale I «canone intera durata» e l'importo da indicare è quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto;

2. contratti la cui durata coincide con una o più annualità complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:

canone annuo costante (si intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone uguale A «canone annuo» e l'importo da indicare è quello del canone annuo;

canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualità): deve essere indicato, per ogni annualità, il relativo canone;

3. contratti la cui durata non coincide con annualità complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi (s'intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone M «canone mensile» e l'importo da indicare è quello del canone mensile.

DATI DELL'IMMOBILE.

Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile: comune, provincia, indirizzo ed i dati catastali (categoria e rendita catastale). Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicare la rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati simili già censiti (presunta).

DATI DEI SOGGETTI.

Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioè coloro che concedono in locazione o affitto l'immobile (locatori) e coloro che ricevono in locazione o affitto l'immobile (conduttori).

I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni.

Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non G.Carlo).

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta.

Per il sesso deve essere indicato M o F per le persone fisiche, S per le persone non fisiche.

Per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE).

Il codice fiscale va sempre indicato.

Il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico; in mancanza del domicilio fiscale indicare la residenza.

DATI DEL PAGAMENTO ESEGUITO CON PROCEDURA DI ADDEBITO AUTOMATICO (RID).

L'importo comunicato alla banca per la procedura di addebito automatico è pari alla somma dell'imposta di registro e di bollo, di eventuali sanzioni e interessi indicate dall'utente per ogni contratto contenuto nel file.

Codice fiscale del versante.

Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del RID.

Coordinate bancarie.

Indicare gli elementi identificativi della banca sul quale effettuare il prelievo (codice azienda, codice sportello).

Provincia.

Indicare la sigla della provincia relativa alla banca presso la quale è stato sottoscritto il modulo RID.

Valuta del prelievo.

La «valuta del prelievo» può assumere i seguenti valori:

«E» euro;

«L» lire.

Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi dovuti.

5. *Aggiornamenti.*

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria attraverso un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.

```
<?xml version="1 0" encoding="UTF-8"?>
<!-- ============================================================ -->
<!-- MODULO:     File Contratti DTD                                -->
<!-- VERSIONE:   1 0                                               -->
<!-- DATA:       09 dicembre 1999                                  -->
<!--                                                               -->
<!-- SOGEI SPA  -  VERSIONE:
$Id: FileContratti.dtd,v 1 0 0 09/12/1999 tkg Exp $
     ============================================================ -->
<!-- ============================================================
     Formal Public Identifier:
"-//SOGEI//DTD File Contratto v1.0 19991209//EN"
     Distribuito con il nome file "FileContratti.dtd"
     ============================================================ -->
<!-- ============================================================ -->
<!-- SISTEMA:                                                      -->
<!--                                                               -->
<!-- SCOPO:     File contratti DTD, basato su DocBook              -->
<!--             per la stesura di contratti di locazione          -->
<!--             in formato XML                                    -->
<!-- CONTENUTI: 1) Internal parameter entity declarations          -->
<!--            2) Element declarations                            -->
<!--                                                               -->
<!-- MODULI NECESSARI:                                             -->
<!--            1) nessuno                                         -->
<!--                                                               -->
<!-- CREATO PER:                                                   -->
<!--            Ministero delle Finanze                            -->
<!--                                                               -->
<!-- DATA DI CREAZIONE:                                            -->
<!--            9 dicembre 1999                                    -->
<!--                                                               -->
<!-- CREATO DA:                                                    -->
<!--            Sogei S.p.a                                        -->
<!--            via Mario Carucci, 99                              -->
<!--            00143 Roma, Italia                                 -->
<!--            Telefono: +39 06 5025.2238                         -->
<!--            Fax:      +39 06 5025.2667                         -->
<!--            e-mail: cmaddaloni@sogei it                        -->
<!--            WWW:    http://www.finanze.it                      -->
<!-- ============================================================ -->
<!-- ============================================================ -->
  -              CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO                       -->
<!-
     Questo DTD utilizza gli elementi standard di DocBook
     modificati ed adattati per rispettare le esigenze specifiche
     dei campi richiesti dalla normativa vigente per la
     registrazione dei contratti di locazione                      -->
<!-- ============================================================ -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                  CRONOLOGIA VERSIONI                          -->
<!-- ============================================================ -->
<!                                                                 ->
<!-- ============================================================ -->
<!                PARAMETER ENTITIES FOR CONTENT MODELS            -->
<!-- ============================================================ -->
<!--
```

```
<!-- ============================================================ -->
<!--                    EXTERNAL MODULES                          -->
 !-- ============================================================ -->
<!-- Nessuno                                                      -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                     FILE CONTRATTI                           -->
<!-- L'unita' minima oggetto della trasmissione telematica e'
costituita dall'intero contratto e dagli elementi
identificativi della banca presso la quale e_ stato
sottoscritto il modulo RID                          -->
<!-- CodiceFiscaleFornitore: Codice fiscale del responsabile della -->
<! -                         fornitura                            -->
<!-- CodiceUfficio: Codice dell'Ufficio delle Entrate o del       -->
<!--                Registro presso cui i soggetti obbligati      -->
<!--                richiedono la registrazione del contratto     -->
<!-- CodiceFiscaleRID: Codice fiscale dell'intestatario del RID   -->
<!-- COORDINATE BANCARIE: Elementi identificativi della Banca     -->
<!--            (CodiceAzienda, CodiceCABSportello)               -->
<!-- ProvinciaBanca: sigla della provincia della banca presso la
                 quale e_ stato sottoscritto il modulo RID        -->
<!-- ValutaPrelievo: Valuta nella quale effettuare il prelievo    -->
<!--          (L = Lire, E = Euro)                                -->
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT FileContratti (Contratto+)>
<!ATTLIST FileContratti CodiceFiscaleFornitore CDATA #REQUIRED
                        CodiceUfficio CDATA #REQUIRED
                        CodiceFiscaleRID CDATA #REQUIRED
                        CodiceAzienda CDATA #REQUIRED
                        CodiceCABSportello CDATA #REQUIRED
                        ProvinciaBanca CDATA #REQUIRED
                        ValutaPrelievo (L|E) #REQUIRED>
<! -                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<! -                       CONTRATTO                              -->
<!--                                                              -->
<!-- Tutte le date (data di inizio e fine contratto, data di
     stipula e date di nascita) debbono essere fornite in uno dei
     seguenti formati:
       GG/MM/AAAA  oppure  GG-MM-AAAA  oppure  GGMMAAAA
     valorizzando interamente il giorno ed il mese (2 caratteri
     ciascuno) e l'anno (4 caratteri)
     Es  per il 3 aprile 2001 fornire 03/04/2001 oppure 03-04-2001
         oppure 03042001                                          -->
     ============================================================ -->
<!--                    CONTRATTO                                 -->
<!ELEMENT Contratto ( TitoloContratto
                      ((Paragrafo+,
                      Sezione*) |
                      Sezione+))>
<!--                                                              -->
<!-- TipoContratto: S = Scritto                                   -->
<!--                V = Verbale                                   -->
<!-- IdContratto: Identificativo del contratto, attribuito        -->
<!--              dall'utente (14 caratteri alfanumerici)         -->
```

```
<!-- SoggettoIVA: N = Contratto non soggetto ad I.V.A.                    -->
<!--              S = Contratto soggetto ad I.V.A.                        -->
<!-- RegistrazioneEsente: N = Contratto soggetto alle imposte             -->
<!--                          previste                                    -->
<!--                      S = Contratto esente da imposte                 -->
<!-- ContrattoAgevolato: N = Contratto privo di agevolazioni              -->
<!--                         sull'imponibile                              -->
<!--                     S = Contratto con imponibile ridotto             -->
<!--                         del 30%                                      -->
<!-- OggettoLocazione: 01 = Fondi rustici                                 -->
<!--                   02 = Immobili urbani                               -->
<!--                   03 = Altri immobili                                -->
<!-- TipoPagamento:  P = Pagamento per la sola prima annualita'           -->
<!--                 T = Pagamento per l'intera durata                    -->
<!-- ImportoRegistrazione: Imposta dovuta per la registrazione            -->
<!--                       del contratto                                  -->
<!-- ImportoBollo: Imposta di bollo dovuta per il contratto               -->
<!-- ImportoSanzioniRegistrazione: Importo di eventuali sanzioni          -->
<!--                               riguardanti l'imposta di               -->
<!--                               registro                               -->
<!-- ImportoSanzioniBollo: Importo di eventuali sanzioni                  -->
<!--                       riguardanti l'imposta di bollo                 -->
<!-- ImportoInteressi: Importo di eventuali interessi                     -->
<!-- NumeroPagine: numero di pagine che costituiscono il contratto        -->
<!--               (3 caratteri numerici)                                 -->
<!ATTLIST Contratto TipoContratto (S|V) #REQUIRED
                    IdContratto CDATA #REQUIRED
                    SoggettoIVA (S|N) #REQUIRED
                    RegistrazioneEsente (S|N) #REQUIRED
                    ContrattoAgevolato (S|N) #REQUIRED
                    OggettoLocazione (01|02|03) #REQUIRED
                    TipoPagamento (P|T) #REQUIRED
                    ImportoRegistrazione CDATA #REQUIRED
                    ImportoBollo CDATA #IMPLIED
                    ImportoSanzioniRegistrazione CDATA #IMPLIED
                    ImportoSanzioniBollo CDATA #IMPLIED
                    ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
                    NumeroPagine CDATA #IMPLIED>
<!--                                                                      -->
<!--                      TITOLO CONTRATTO                                -->
<!ELEMENT TitoloContratto (#PCDATA)>
<!--                                                                      -->
<!--                      SEZIONE                                         -->
<!ELEMENT Sezione (TitoloSezione, (Paragrafo+))>
<!--                                                                      -->
<!--                      TITOLO PARAGRAFO                                -->
<!ELEMENT TitoloSezione (#PCDATA)>
<!--                                                                      -->
<!--                      PARAGRAFO                                       -->
<!ELEMENT Paragrafo ( #PCDATA |
                      Canone |
                      DataInizioContratto |
                      DataFineContratto |
                      DataStipula |
                      Immobile |
                      Locatore |
                      Conduttore )*>
```

```
<!--                                                                    -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                           CANONE                               -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                    ELEMENTI DEL CANONE                         -->
<!ELEMENT Canone ( CanoneFisso |
                   CanoneVariabile )>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                        CANONE FISSO                            -->
<!-- TipoCanone: M = Indicazione del canone mensile                 -->
<!--             A = Indicazione del canone annuale                 -->
<!--             I = Indicazione del canone relativo all'intera     -->
<!--                 durata del contratto                           -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                ELEMENTI DEL CANONE FISSO                       -->
<!ELEMENT CanoneFisso ( #PCDATA |
                        ImportoCanoneFisso )*>
<!--                                                                -->
<!--                    IMPORTO CANONE                              -->
<!ELEMENT ImportoCanoneFisso (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!ATTLIST ImportoCanoneFisso ValutaCanoneFisso (L|E) #REQUIRED
                        TipoCanone (M|A|I) #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                      CANONE VARIABILE                          -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                    CANONE VARIABILE                            -->
<!ELEMENT CanoneVariabile ( #PCDATA |
                            ImportoCanoneVariabile )*>
<!--                                                                -->
<!--                 IMPORTO CANONE VARIABILE                       -->
<!ELEMENT ImportoCanoneVariabile (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!ATTLIST ImportoCanoneVariabile ValutaCanoneVariabile (L|E) #REQUIRED
          AnnualitaCanoneVariabile (1|2|3|4|5|6|7|8|9|10) #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                       DATI GENERALI                            -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                  DATA INIZIO CONTRATTO                         -->
<!ELEMENT DataInizioContratto (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                  DATA FINE CONTRATTO                           -->
<!ELEMENT DataFineContratto (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                 DATA STIPULA CONTRATTO                         -->
<!ELEMENT DataStipula (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================= -->
```

```
<!--                        IMMOBILE                                     -->
<!--   Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile:
       comune, provincia, indirizzo e dati catastali:
       categoria e rendita catastale.
       Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicare la
       rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati
       simili gia' censiti (presunta)                                -->
<!-- la lunghezza massima dei dati richiesti e' la seguente:         -->
<!--  comune:            40 caratteri alfanumerici                   -->
<!--  provincia:          2 caratteri alfanumerici                   -->
<!--  indirizzo:         40 caratteri alfanumerici                   -->
<!--  categoria:          3 caratteri alfanumerici                   -->
<!--  rendita catastale: 15 caratteri numerici                       -->
<!-- =========================================================== -->
<!-- =========================================================== -->
<!--                 ELEMENTI DELL'IMMOBILE                          -->
<!ELEMENT Immobile ( #PCDATA |
                     IndirizzoImmobile |
                     CivicoImmobile |
                     ComuneImmobile |
                     ProvinciaImmobile |
                     CategoriaCatastale |
                     ImportoRenditaCatastale )*>
<!--
                                                                     -->
<!--                 INDIRIZZO IMMOBILE                              -->
<!ELEMENT IndirizzoImmobile (#PCDATA)>
<!--
                                                                     -->
<!--                 CIVICO IMMOBILE                                 -->
<!ELEMENT CivicoImmobile (#PCDATA)>
<!--
                                                                     -->
<!--                 COMUNE IMMOBILE                                 -->
<!ELEMENT ComuneImmobile (#PCDATA)>
<!--
                                                                     -->
<!--                 PROVINCIA IMMOBILE                              -->
<!ELEMENT ProvinciaImmobile (#PCDATA)>
<!--
                                                                     -->
<!--                CATEGORIA CATASTALE IMMOBILE                     -->
<!ELEMENT CategoriaCatastale (#PCDATA)>
<!--
                                                                     -->
<!--                 IMPORTO RENDITA IMMOBILE                        -->
<!ELEMENT ImportoRenditaCatastale (#PCDATA)>
<!--
                                                                     -->
<!ATTLIST ImportoRenditaCatastale ValutaRenditaCatastale (L|E) #REQUIRED>
<!--
                                                                     -->
<!-- =========================================================== -->
<!--                        LOCATORE                                 -->
<!--  la lunghezza massima dei dati r[illegible] e' la seguente:   -->
<!--  codice fiscale         16 caratteri alfanumerici               -->
<!--  denominazione          60 caratteri alfanumerici               -->
<!--  cognome                30 caratteri alfanumerici               -->
<!--  nome                   30 caratteri alfanumerici               -->
<!--  comune di nascita      25 caratteri alfanumerici               -->
<!--  provincia di nascita    2 caratteri alfanumerici               -->
<!--  domicilio fiscale:                                             -->
<!--  comune                 25 caratteri alfanumerici               -->
<!--  provincia               2  caratteri alfanumerici              -->
<!--  indirizzo              35 caratteri alfanumerici               -->
```

```
<!--  numero civico        6 caratteri alfanumerici                 -->
<!-- ============================================================== -->
<!--                                                                -->
<!ELEMENT Locatore ( #PCDATA |
                     CodiceFiscaleLocatore |
                     DenominazioneLocatore |
                     CognomeLocatore |
                     NomeLocatore |
                     DataNascitaLocatore |
                     ComuneNascitaLocatore |
                     ProvinciaNascitaLocatore |
                     ComuneLocatore |
                     ProvinciaLocatore |
                     IndirizzoLocatore |
                     CivicoLocatore )*>
<!--                                                                -->
<!ATTLIST Locatore SessoLocatore (M|F|S) #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!--                    CODICE FISCALE LOCATORE                     -->
<!ELEMENT CodiceFiscaleLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    DENOMINAZIONE LOCATORE                      -->
<!ELEMENT DenominazioneLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    COGNOME LOCATORE                            -->
<!ELEMENT CognomeLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    NOME LOCATORE                               -->
<!ELEMENT NomeLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    DATA NASCITA LOCATORE                       -->
<!ELEMENT DataNascitaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    COMUNE NASCITA LOCATORE                     -->
<!ELEMENT ComuneNascitaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    PROVINCIA NASCITA LOCATORE                  -->
<!ELEMENT ProvinciaNascitaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    COMUNE LOCATORE                             -->
<!ELEMENT ComuneLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    PROVINCIA LOCATORE                          -->
<!ELEMENT ProvinciaLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    INDIRIZZO LOCATORE                          -->
<!ELEMENT IndirizzoLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
<!--                    CIVICO LOCATORE                             -->
<!ELEMENT CivicoLocatore (#PCDATA)>
<!--                                                                -->
```

```
<!-- ============================================================ -->
<!--                          CONDUTTORE                          -->
<!-- ============================================================ -->
<!ELEMENT Conduttore ( #PCDATA |
                       CodiceFiscaleConduttore |
                       DenominazioneConduttore |
                       CognomeConduttore |
                       NomeConduttore |
                       DataNascitaConduttore |
                       ComuneNascitaConduttore |
                       ProvinciaNascitaConduttore |
                       ComuneConduttore |
                       ProvinciaConduttore |
                       IndirizzoConduttore |
                       CivicoConduttore)*>
<!--                                                              -->
<!ATTLIST Conduttore SessoConduttore (M|F|S) #REQUIRED>
<!--                                                              -->
<!--                 CODICE FISCALE CONDUTTORE                    -->
<!ELEMENT CodiceFiscaleConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                DENOMINAZIONE CONDUTTORE                      -->
<!ELEMENT DenominazioneConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                   COGNOME CONDUTTORE                         -->
<!ELEMENT CognomeConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                    NOME CONDUTTORE                           -->
<!ELEMENT NomeConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                 DATA NASCITA CONDUTTORE                      -->
<!ELEMENT DataNascitaConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--               COMUNE NASCITA CONDUTTORE                      -->
<!ELEMENT ComuneNascitaConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--              PROVINCIA NASCITA CONDUTTORE                    -->
<!ELEMENT ProvinciaNascitaConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                   COMUNE CONDUTTORE                          -->
<!ELEMENT ComuneConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                 PROVINCIA CONDUTTORE                         -->
<!ELEMENT ProvinciaConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                  INDIRIZZO CONDUTTORE                        -->
<!ELEMENT IndirizzoConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!--                 CIVICO CONDUTTORE                            -->
<!ELEMENT CivicoConduttore (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!-- =================== Fine CONTRATTO DTD =================== -->
<!--                                                              -->
<!-- ================ Fine FILE CONTRATTI DTD ================= -->
```

```
<?xml version="1 0" encoding="UTF-8"?>
<!--  ============================================================= -->
<!--    Foglio di stile per la formattazione del documento e per la -->
<!--    visualizzazione predefinita dei contratti di locazione      -->
<!--    Lo stile dei caratteri tipografici prescelto e' "Courier"   -->
<!--    che assicura il supporto dei "prodotti di video scrittura"  -->
<!--    piu' diffusi sul mercato.                                   -->
<!--  ============================================================= -->
<!--  STYLE:    font-family:Courier                                 -->
<!--            font-size:18pt                                      -->
<!--            font-weight:bold                                    -->
<!--            font-style:italic                                   -->
<!--            color:black                                         -->
<!--            text-align:center                                   -->
<!--            padding:10px                                        -->
<!--            margin-left:20px                                    -->
<!--            margin-rigth:20px                                   -->
<!--            margin-bottom:1em                                   -->

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">

  <xsl:template match="/">
    <HTML>
    <BODY STYLE="background-color:white">
      <xsl:for-each select="FileContratti">
        <xsl:for-each select="Contratto">

          <!-- Formattazione del Titolo del Contratto -->
          <DIV STYLE="
            font-family:  Courier;
            font-size:    18pt;
            font-weight:  bold;
            font-style:   normal;
            color:        black;
            text-align:   center;
            padding: 10px;
            margin-left:  30px;
            margin-rigth: 30px"     >
          <xsl:value-of select="TitoloContratto"/>
          </DIV>

          <!-- Formattazione dei Paragrafi introduttivi -->
          <xsl:for-each select="Paragrafo">
            <DIV STYLE="
              font-family:     Courier;
              font-size:  12pt;
              font-weight:     normal;
              font-style: normal;
              color:      black;
              text-align: rigth;
              padding:    5px;
              margin-left:     30px;
              margin-rigth:    30px" >
            <xsl:value-of select=" "/>
            </DIV>
              </xsl:for-each>
```

```
          <!-- Formattazione delle Sezioni del Contratto -->
          <xsl:for-each select="Sezione">
            <DIV STYLE="
              font-family:    Courier;
              font-size:  14pt;
              font-weight:    bold;
              font-style: normal;
              color:      black;
              text-align: center;
              padding:    10px;
              margin-left:    30px;
              margin-rigth:   30px" >
            <xsl:value-of select="TitoloSezione"/>
          </DIV>

            <!-- Formattazione dei PARAGRAFI delle SEZIONI del CONTRATTO -->
            <xsl:for-each select="Paragrafo">
              <DIV STYLE="
                font-family:  Courier;
                font-size:    12pt;
                font-weight:  normal;
                font-style:   normal;
                color:        black;
                text-align:   rigth;
                padding:  5px;
                margin-left:  30px;
                margin-rigth: 30px" >
                <xsl:value-of select=" "/>
              </DIV>
                </xsl:for-each>
          </xsl:for-each>
        </xsl:for-each>
      </xsl:for-each>
    </BODY>
    </HTML>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

99A11405

DECRETO 24 dicembre 1999.

Approvazione del modello di dichiarazione integrativa e istituzione dei codici-tributo per i versamenti delle somme dovute a titolo di ritenute o maggiori ritenute non effettuate sui compensi risultanti dai contratti di riallineamento retributivo, previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 338.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia;

Visto l'art. 82 della legge n. 448 del 1998 con il quale si stabilisce che le disposizioni della medesima legge si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

Visto il comma 4, dell'art. 75, della legge n. 448 del 1998 che prevede che l'efficacia delle misure di cui allo stesso art. 75 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista l'autorizzazione prevista dal menzionato art. 75, comma 4, resa dalla Commissione delle Comunità europee con decisione N545/98 n. 36212 del 3 marzo 1998;

Visto in particolare il comma 3-*bis* del citato art. 5 che prevede:

al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato gli accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo di cui al comma 2 del medesimo articolo sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute fiscali, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima base imponibile contributiva prevista dal comma 4 del richiamato art. 5, risultante dagli accordi medesimi;

al secondo periodo, che le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal successivo comma 3-*sexies* per i versamenti da effettuare ai fini contributivi, mediante opzione tra pagamento in unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

al terzo periodo, che i soggetti interessati sono conseguentemente ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 27 settembre 1999, n. 338, con il quale è stato adottato, secondo quanto previsto dal comma 3-*bis* del precitato art. 5, il regolamento recante norme relative all'individuazione del contenuto, dei termini e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative concernenti le ritenute non effettuate dovute dalle imprese fino alla stipulazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute;

Considerato che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 338 del 1999 prevede che le dichiarazioni integrative di cui al più volte citato art. 5, comma 3-*bis*, sono redatte conformemente al modello da approvare con decreto del compente direttore generale;

Considerato che l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 338 del 1999 prevede che con il decreto direttoriale previsto dall'art. 1 dello stesso decreto n. 338 sono istituiti i codici-tributo per i versamenti delle somme dovute;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dichiarazioni integrative di cui all'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono redatte conformemente all'allegato modello di dichiarazione, approvato, assieme alle relative note esplicative, con il presente decreto.

Art. 2.

1. I versamenti delle ritenute o delle maggiori ritenute dovute ai sensi dell'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuati presso gli sportelli del concessionario della riscossione, le banche o le agenzie postali, utilizzando il modello di versamento unitario F.24 e i seguenti codici-tributo:

1685 ritenute su retribuzioni - Riallineamento - pagamento rateale;

1686 ritenute su retribuzioni - Riallineamento - unica soluzione;

1687 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia - Riallineamento - pagamento rateale;

1688 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia - Riallineamento - unica soluzione;

1689 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna - Riallineamento - pagamento rateale;

1690 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna - Riallineamento - unica soluzione;

1691 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta - Riallineamento - pagamento rateale;

1692 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta - Riallineamento - unica soluzione;

1693 ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, ma di competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - pagamento rateale;

1694 ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, ma di competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - unica soluzione.

2. L'importo del versamento è determinato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità, cumulando, in caso di pagamento rateale, l'importo di ciascuna rata dovuta con gli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il periodo di riferimento da indicare sul modello, è l'anno nel quale si effettua il versamento. Il pagamento del debito residuo può essere effettuato in qualsiasi momento, utilizzando i codici tributo in un'unica soluzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

Dichiarazione integrativa dei sostituti di imposta relativa a compensi soggetti a ritenuta alla fonte risultanti dai contratti di riallineamento retributivo (art.5 del decreto legge 1° ottobre 1996. n.510. convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.608, come modificato dall'art.75 della legge 23 dicembre 1998, n.448) (1)

ALL'UFFICIO ______________________________

____

Quadro "A" Persone Fisiche (Imprese individuali)

Codice Fiscale	Cognome	Nome

Data di nascita GG MM AA	Comune (o Stato Estero) di nascita	Prov.

Residenza o (se diverso) Domicilio Fiscale	Comune	Prov.	Piazza, Via e N° Civico	CAP

Telefono	Prefisso e numero

Quadro "B" Altri Soggetti (Artt. 5 e 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917)

Codice Fiscale	Denominazione

	Comune	Prov.	Piazza Via e n° civico	CAP
Sede Legale				
Domicilio fiscale				

Telefono	prefisso e numero

Quadro "C" Rappresentante Legale

Codice Fiscale	Cognome	Nome

Data di nascita GG MM AA	Comune (o Stato Estero) di nascita	Prov.

Dati di Residenza	Comune	Prov.	Piazza, Via e N° Civico	CAP

Data di stipula del contratto aziendale di recepimento	Provincia (2)

Quadro "D" Dati riepilogativi

Anno	Imponibile (3)	Ritenuta (4)
	.000	.000
	.000	.000
	.000	.000
	.000	.000
	.000	.000
	.000	.000
	.000	.000
Totale	.000	.000

Estremi del versamento (5)

Codice concessionario	Data	Banca/Poste Cod.Azienda	CAB	Importo

Data ___/___/________ **Firma** ______________________

NOTE

(1) Da presentare con lettera raccomandata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio delle entrate, ove istituito, in base all'ultimo domicilio fiscale dell'impresa dichiarante, entro il termine di scadenza del primo o unico versamento; usare una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il modello senza piegarlo, con indicazione sulla busta della dicitura «Dichiarazione integrativa - Contratti di riallineamento retributivo».

(2) Indicare la provincia in base alla ubicazione dell'azienda.

(3) Indicare l'importo dei compensi in base a quanto risultante dagli accordi provinciali di riallineamento e dai verbali aziendali di recepimento degli accordi medesimi.

(4) Indicare l'importo totale delle ritenute o delle maggiori ritenute applicate sui compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.

(5) Indicare gli estremi del versamento in unica soluzione ovvero della prima rata.

I termini per effettuare il primo od unico versamento sono quelli indicati nel seguente prospetto:

Data stipula contratti	Termini di pagamento
1° trimestre: dall'1-1-1999 al 31-3-1999	dall'1-7-1999 al 30-9-1999
2° trimestre: dall'1-4-1999 al 30-6-1999	dall'1-10-1999 al 31-12-1999
3° trimestre: dall'1-7-1999 al 30-9-1999	dal 1-1-2000 al 31-3-2000
4° trimestre: dall'1-10-1999 al 31-12-1999	dall'1-4-2000 al 30-6-2000

Per i contratti stipulati nel 1° trimestre, le imprese interessate sono ammesse a presentare la dichiarazione e a effettuare il primo od unico versamento entro il termine stabilito per il 2° trimestre (31 dicembre 1999).

99A11406

DECRETO 28 dicembre 1999.

Adeguamento degli imponibili forfettari medi previsti dall'art. 14-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Ravvisata l'opportunità di determinare imponibili forfettari medi relativi agli apparecchi e ai congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e da gioco di abilità che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999 nella quale si è ritenuto che il provvedimento in questione non riveste natura regolamentare.

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono stabiliti imponibili forfettari annuali di L. 3.025.000.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

Roma, 28 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

99A11419

DECRETO 29 dicembre 1999.

Variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL' COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale*, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha riderterminato, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, il quale prevede che l'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni derivante dalla normativa vigente può essere utilizzato per assicurare la copertura finanziaria di provvedimenti urgenti necessari a fronteggiare situazioni di emergenza economico e finanziaria;

Considerato che permane una situazione di emergenza economico e finanziaria derivante dalla necessità di contenere le spinte inflattive causate dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria;

Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio del 1999, e previsto per il primo bimestre del 2000, consente di ridurre ulteriormente le aliquote delle accise su alcuni oli minerali fino al 29 febbraio 2000;

Considerata l'opportunità di non far coincidere la modificazione delle aliquote delle accise con la data del 1° gennaio 2000 per esigenze tecniche connesse al funzionamento dei sistemi informatici;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono prorogate fino al 3 gennaio 2000 nella misura ivi fissata.

2. A decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: L. 1.090.462 per mille litri;

benzina senza piombo: L. 1.019.986 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: L. 751.564 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: L. 751.564 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: L. 522.229 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: L. 338.239 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: L. 11,28 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 76,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 142,96 per metro cubo;

c) per altri usi civili: L. 325,85 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: L. 65,12 per metro cubo;

b) per altri usi civili: L. 230,80 per metro cubo.

3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in L. 397 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 362

99A11420

DECRETO 29 dicembre 1999.

Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 488 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento;

Considerato che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

ascensori e montacarichi;

infissi esterni ed interni;

caldaie;

video citofoni;

apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

sanitari e rubinetterie da bagno;

impianti di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

99A11422

DECRETO 29 dicembre 1999.

Attuazione delle disposizioni recate dall'art. 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in particolare l'art. 7 che ha introdotto l'art. 6-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 che prevede, per le prestazioni rese in abbonamento, che la base imponibile pari all'importo complessivo è divisa per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione di incasso rimettendo al Ministero delle finanze la definizione delle caratteristiche degli abbonamenti e le modalità di determinazione della base imponibile;

Considerato che occorre determinare la tipologia e le caratteristiche dei predetti abbonamenti e le modalità di utilizzo, nonché emanare le altre disposizioni necessarie per l'assolvimento dell'obbligo;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche degli abbonamenti per le attività da intrattenimento

1. Gli abbonamenti per fruire delle attività da intrattenimento elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, indicano il prezzo, il tipo ed il numero degli intratteni-

menti o delle altre attività per i quali sono validi, la numerazione progressiva, i locali accessibili, la validità temporale e la data di emissione.

2. Gli abbonamenti a prezzo ridotto e quelli gratuiti recano anche la corrispondente dicitura «ridotto» e «omaggio».

3. Entro il mese successivo alla data di emissione dell'abbonamento, l'organizzatore comunica il numero e gli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 o all'ufficio delle entrate competente.

Art. 2.

Abbonamenti a data fissa

1. Gli abbonamenti a data fissa, oltre agli elementi indicati all'art. 1 specificano la data degli intrattenimenti o delle altre attività per i quali possono essere utilizzati.

2. L'organizzatore degli intrattenimenti, per ciascuna giornata, ai fini della determinazione della base imponibile, registra, mediante misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, il rateo di abbonamento corrispondente, a prescindere dall'ingresso dell'abbonato.

Art. 3.

Abbonamenti a data libera

1. Per gli abbonamenti privi delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, l'organizzatore, per ogni ingresso, rilascia, mediante misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, un titolo di accesso recante la dicitura «abbonato», con l'indicazione degli estremi dell'abbonamento.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2000 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A11421

DECRETO 30 dicembre 1999.

Validità delle convenzioni vigenti con gli allibratori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Considerato che l'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 prevede che le concessioni attribuite dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso possono essere rinnovate per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Considerato che lo schema di convenzione per l'affidamento agli allibratori dei servizi relativi all'accettazione delle scommesse a quote fissa all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono è all'esame del Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere;

Vista la direttiva emanata il 29 dicembre 1999 dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, nella quale è stabilito che al fine di evitare qualsiasi interruzione dei servizi di accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa all'interno degli ippodromi e conseguenti danni erariali, occorre provvedere al rinnovo delle convenzioni in atto, fino alla stipula delle nuove convenzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more dell'emanazione della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, da parte degli allibratori, all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono e fino al rinnovo dei rapporti concessori previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, restano in vigore le convenzioni in atto relative all'esercizio delle predette scommesse, subordinatamente alla verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 169/1998

Art. 2.

1. Il presente provvedimento costituisce anche titolo valido ai fini del rinnovo delle licenze di pubblica sicurezza in favore dei concessionari interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze*
BEFERA

Il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali
DELLE MONACHE

99A11436

DECRETO 30 dicembre 1999.

Validità delle convezioni vigenti con le società di corse.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto che ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6, comma 1, lettera *a)* del predetto decreto n. 169 del 1998, l'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;

Considerato che è in corso di perfezionamento il provvedimento di rinnovo delle concessioni alle società di corse del servizio di raccolta, presso gli sportelli all'interno degli ippodromi, delle scommesse da riservarsi al totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze;

Considerato che occorre evitare qualsiasi interruzione dei servizi di raccolta e di accettazione delle scommesse ippiche all'interno degli ippodromi;

Ritenuto, pertanto necessario, in attesa del perfezionarsi degli atti predetti, disporre tempestivamente e per il periodo di tempo strettamente necessario, la proroga delle convenzioni in atto;

Ritenuto, altresì, che occorre stabilire una remunerazione per i servizi espletati dalle società di corse nella raccolta delle scommesse ippiche, in armonia con quanto attualmente praticato sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more dell'emanazione della convenzione tipo che accede al servizio di raccolta da parte delle società di corse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi sull'esito delle scommesse, da riversarsi al totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6, comma 1, lettera *a)* del decreto indicato nel comma 1, e fino alla stipula delle nuove convenzioni, continuano ad avere efficacia le convenzioni in vigore.

2. L'applicazione della convenzione tipo avrà comunque decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Art. 2.

1. Per il periodo di cui all'art. 1 alle società di corse è riconosciuta, a titolo di remunerazione dei servizi prestati, la percentuale del 37 per cento dei prelievi lordi di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999. Qualora le predette società non avessero ancora adottato il nuovo protocollo applicativo necessario per il collegamento, in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze, si applicano le disposizioni dell'art. 16, terzo comma, del regolamento ufficiale U.N.I.R.E., per un periodo non superiore ai sessanta giorni dal 1° gennaio 2000.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento costituisce anche titolo valido ai fini del rinnovo delle licenze di pubblica sicurezza in favore dei concessionari interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze*
BEFERA

Il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali
DELLE MONACHE

99A11437

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° ottobre 1999.

Iscrizione della sostanza attiva Azimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la direttiva della Commissione 1999/80/CE del 28 luglio 1999 con cui la sostanza attiva Azimsulfuron è stata inserita nell'allegato I della direttiva 414/91/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 1999/80/CE con l'inserimento della sostanza attiva Azimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva Azimsulfuron è iscritta, fino al 1° ottobre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità adotta entro il 1° aprile 2000 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti Azimsulfuron.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato al 1° aprile 2001 per l'adeguamento delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità contenenti Azimsulfuron.

Art. 3.

1. I provvedimenti amministrativi di cui all'art. 2 concernenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti Azimsulfuron insieme ad altra sostanza attiva iscritta in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono adottati nei termini previsti dalla direttiva che includerà tale sostanza attiva nel predetto decreto legislativo n. 194 del 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 136

ALLEGATO
(Art. 1)

AZIMSULFURON

1. Identità.

(IUPAC) 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[l-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ysulfonyl]-urea

2. Condizioni particolari:

2.1. La purezza minima della sostanza attiva deve essere di 980 g/kg prodotto tecnico.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Le applicazioni aeree non possono essere autorizzate.

2.4. Occorre rivolgere particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivere che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di riduzione dei rischi (ad esempio, nella coltivazione del riso, dei tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata).

2.5. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'Azimsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 2 luglio 1999.

99A11159

DECRETO 1° ottobre 1999.

Iscrizione della sostanza attiva Spiroxamina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la direttiva della Commissione 1999/73/CE del 19 luglio 1999 con cui la sostanza attiva Spiroxamina è stata inserita nell'allegato I della direttiva 414/91/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 1999/73/CE con l'inserimento della sostanza attiva Spiroxamina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva Spiroxamina è iscritta, fino al 1° settembre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità adotta entro il 1° gennaio 2000 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti Spiroxamina.

Art. 3.

1. I provvedimenti amministrativi di cui all'art. 2 concernenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti Spiroxamina insieme ad altra sostanza attiva iscritta in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono adottati nei termini previsti dalla direttiva che includerà tale sostanza attiva nel predetto decreto legislativo n. 194 del 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 135

ALLEGATO
(Art. 1)

SPIROXAMINA

1. Identità.

(IUPAC) (8-tert-Butil-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylmetil)-etil-propil-ammina

2. Condizioni da rispettare:

2.1. La purezza minima della sostanza attiva deve essere di 940 g/kg prodotto tecnico (diastereomeri A e B combinati).

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della spiroxamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 12 maggio 1999. Inoltre, in sede di valutazione globale:

si deve prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione, e si deve rivolgere particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate, ove necessario, le opportune misure di attenuazione dei rischi.

99A11160

DECRETO 13 dicembre 1999.

Modificazioni al decreto 29 settembre 1999 recante «Modificazioni degli stampati di specialità medicinali contenenti paracetamolo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1999, recante «Modificazioni degli stampati di specialità medicinali contenenti paracetamolo»;

Considerato che l'argomento è stato rivalutato — per motivi attinenti la salute di soggetti portatori di carenza dell'enzima G-6-PD — dalla sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco nella seduta del 15 novembre 1999;

Ritenuto dover provvedere a dare seguito alla decisione — della sottocommissione sopra citata — di eliminare dagli stampati la controindicazione sull'uso del paracetamolo nei soggetti con carenza dell'enzima glucosio -6- fosfato deidrogenasi limitatamente alle specialità medicinali contenenti come unico principio attivo paracetamolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica esclusivamente alle specialità medicinali autorizzate con procedura di tipo nazionale contenenti come unico principio attivo paracetamolo.

2. Gli allegati I e II del decreto 29 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 otto-

bre 1999, sono modificati nella parte relativa al paragrafo controindicazioni e precauzioni d'uso secondo quanto indicato nei commi tre e quattro.

3. Controindicazioni - la frase: «con manifesta insufficienza della glucosio -6- fosfato deidrogenasi ed» va eliminata.

4. Precauzioni d'uso - va inserita la frase: «Usare con cautela nei soggetti con carenza di glucosio -6- fosfato deidrogenasi».

Art. 2.

1. Le modifiche di cui all'art. 1, commi 3 e 4, devono essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, per il foglio illustrativo, dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come unico principio attivo paracetamolo di integrare degli stampati secondo quanto indicato nell'art. 1.

2. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti come unico principio attivo paracetamolo, autorizzate con procedura di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 1.

Art. 4.

1. Le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, di cui all'art. 1, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono distribuire alle farmacie i fogli illustrativi, così come modificati dal presente decreto, al fine di permetterne la consegna all'atto della dispensazione del prodotto.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica fino a quando non verranno immesse nel ciclo distributivo le confezioni recanti il foglio illustrativo con le modifiche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A11161

DECRETO 14 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «kinderkrankenschwester», conseguito in Germania dalla sig.ra Renz Regine Antje;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di vigilatrice d'infanzia, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «kinderkrankenschwester», conseguito in Germania in data 1° aprile 1996, dalla sig.ra Renz Regine Antje, nata a Freudenstadt (Germania) il 19 novembre 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di vigilatrice d'infanzia ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore: D'ARI

99A11162

DECRETO 14 dicembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Solplex 70».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 3 novembre 1999 della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SOLPLEX 70;

1 flacone soluzione glucosata 500 ml;

A.I.C. n. 024973024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 dicembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A11098

DECRETO 14 dicembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gelplex».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 3 novembre 1999 della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

GELPLEX;

soluzione per infusione sacca;

A.I.C. n. 026253029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 dicembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A11099

DECRETO 14 dicembre 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Solplex 40».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 3 novembre 1999 della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

SOLPLEX 40;

1 flacone soluzione glucosata 500 ml;

A.I.C. n. 024972022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 dicembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A11100

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, che estende gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate nel 1997 da fitopatie di eccezionale gravità, secondo procedure e modalità stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto dell'evento calamitoso di seguito indicato, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

attacchi delle virosi del tabacco nel 1997 nelle province di Padova, Verona e Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento segnalato, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampietro, Casale di Scodosia, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita D'adige, Trebaseleghe, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposanpietro;

Verona:

attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Zevio, Zimella;

Vicenza:

attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Bassano del Grappa, Campiglia dei Berici, Grisignano di Zocco, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzellino, San Germano dei Berici, Sarego, Solagna, Sossano, Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11150

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova e Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 26 settembre 1999 nelle province di Padova e Venezia;

tromba d'aria 26 settembre 1999 nella provincia di Venezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

grandinate del 26 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Codevigo e Correzzola;

Venezia:

grandinate del 26 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Chioggia e Cona;

tromba d'aria del 26 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia e Cona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11151

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 22 agosto 1999 all'11 settembre 1999 nelle province di Matera e Potenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera:

grandinate del 22 agosto 1999, dell'8 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d), nel territorio dei comuni di Colobraro, Montalbano Ionico, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, Scansano Ionico;

grandinate del 22 agosto 1999, dell'11 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Nova Siri, Rotondella;

Potenza:

grandinate del 22 agosto 1999, dell'11 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Castronuovo Sant'Andrea, Chiaromonte, Ginestra, Noepoli, Ripacandida, Roccanova, Senise, Venosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11152

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 20 luglio 1999 al 30 settembre 1999 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso:

piogge persistenti dal 20 luglio 1999 al 30 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Mafalda, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, San Felice del Molise, Tavenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11153

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° settembre 1998 al 15 ottobre 1998 nelle province di Siracusa, Enna, Ragusa, Catania, Agrigento, Palermo, Caltanissetta;

venti sciroccali dal 9 agosto 1999 al 22 agosto 1999 nella provincia di Trapani;

eruzione vulcanica del 4 settembre 1999 nella provincia di Catania;

grandinate 7 settembre 1999 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetti dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento:

siccità dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nell'intero territorio provinciale;

Caltanissetta:

siccità dal 1° gennaio 1999 al 30 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba;

Catania:

siccità dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aci Sant'Antonio, Acireale Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari , Misterbianco, Motta Santanastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Michele di Ganzaria, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etna;

eruzione vulcanica del 4 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Giarre, Mascali, Milo, Riposto, Sant'Alfio;

grandinate del 7 settembre 1999 - provvedenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Palagonia, Ramacci;

Enna:

siccità dal 1° marzo 1999 al 30 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barra-Franca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa;

Palermo:

siccità dal 1° aprile 1999 al 15 ottobre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Iato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;

Ragusa:

siccità dal 1° marzo 1999 al 30 giugno 1999 - provvidenze di cui dell'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

Siracusa:

siccità dal 1° settembre 1998 al 30 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nell'intero territorio provinciale;

Trapani:

venti sciroccali dal 9 agosto 1999 al 22 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Trapani, Valderice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11154

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 16 agosto 1999 nelle province di Pordenone e Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

tromba d'aria del 16 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Maniago, Spilimbergo, Vivaro;

tromba d'aria del 16 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a);*

Udine:

tromba d'aria del 16 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Basiliano, Buia, Cassacco, Codroipo, Dignano, Lestizza, Majano, Mortegliano, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Sedegliano, Treppo Grande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11155

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 20 agosto 1999 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetti dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Sondrio:

grandinate del 20 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lovero Valtellino, Sernio, Tirano, Tovo di Sant'Agata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11156

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 11 settembre 1999 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce:

grandinate dell'11 settembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Nardò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11157

DECRETO 13 dicembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

pioggie alluvionali dall'8 luglio 1999 al 29 luglio 1999 nella provincia di Benevento;

grandinate 22 agosto 1999 nelle province di Avellino, Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

grandinate del 22 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Montella, Montemarano;

Benevento:

piogge alluvionali dell'8 luglio 1999, del 29 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Benevento, Calvi, Paduli, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Nicola Manfredi;

piogge alluvionali del 29 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Pannarano;

Salerno:

grandinate del 22 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Auletta, Buccino, Pertosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A11158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Domus - Coop.va edilizia» a responsabilità limitata, in Casorate Primo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attibuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Esaminato il verbale 29 giugno 1999, dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa sottoindicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,

primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Domus - Cooperativa edilizia» a responsabilità limitata, con sede in Casorate Primo (Pavia), costituita per rogito notaio Francesco Albertario in data 16 dicembre 1985, repertorio n. 41797, registro società n. 6484 tribunale di Pavia, B.U.S.C. n. 1409/217986.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 25 novembre 1999

Il direttore: PAVESI

99A11148

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «L'Era 2001», in Formia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 30 settembre 1998 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa «L'Era 2001 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Formia (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione proviciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Era 2001 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Formia (Latina), costituita in data 21 gennaio 1986, con atto a rogito notaio dott. Raffaele Ranucci di Latina, omologato dal tribunale di Latina con decreto 4 febbraio 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Dante Stravato, con studio in Fondi (Latina), via P. Mascagni, 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11149

DECRETO 7 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Art. Mar - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Follonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 marzo 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto nei confronti della società cooperativa «Art. Mar - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Follonica (Grosseto);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Art. Mar - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 22 dicembre 1995, con atto a rogito del notaio dott. Roberto Baldassarri di Grosseto, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto 15 febbraio 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 1 della legge n. 127/1971, e la dott.ssa Luisa Morelli, con residenza in Grosseto, via Finlandia n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11214

DECRETO 7 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Coòperativa Veneta servizi - C.O.V.E.S. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 febbraio 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Cooperativa veneta servizi - C.O.V.E.S. a r.l.», con sede in Verona;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa veneta servizi - C.OV.E.S. a r.l.», con sede in Verona, costituita in data 2 marzo 1988, con atto a rogito del notaio decreto rettorale Lino Girardi di Bosco Chiesanuova (Verona), omologato dal tribunale di Verona con decreto 22 dicembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Antonella Piva, con residenza in Verona, via Bixio, 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Ministro:* CARON

99A11215

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cesatese - Coop. a r.l.», in Cinisello Balsamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 3 febbraio 1999, depositata in cancelleria il 30 aprile 1999 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cesatese - Coop. a r.l.», con sede in Cinisello Balsamo (Milano);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cesatese - Coop. a r.l.», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita in data 5 giugno 1980, con atto a rogito notaio Luciano Guarnieri di Lissone (Milano), omologato dal tribunale di Milano con decreto del 15 luglio 1980, iscritta al n. 195529 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato il 24 febbraio 1945, con studio in Milano, via Bigli, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11216

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Padre Pio a r.l.», in Torremaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 1998, e successivo accertamento ispettivo in data 13 aprile 1999 effettuate nei confronti della società cooperativa agricola «Padre Pio a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Padre Pio a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita in data 3 settembre 1987, con atto a rogito notaio Enrico Cassano di Lucera, omologato dal tribunale di Lucera con decreto dell'11 settembre 1987, iscritta al n. 2196 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Raffaele Di Ruberto, nato a Foggia il 24 giugno 1967 ed ivi residente in Via Gen. A. Torrelli, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11217

DECRETO 7 dicembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Factor - Società cooperativa a r.l.», in Grugliasco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 luglio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Factor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grugliasco (Torino), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Factor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grugliasco (Torino), costituita in data 16 novembre 1989, con atto a rogito notaio dott. Martucci, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 19 dicembre 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Laura Borello Mastromauro, nata a Torino il 10 settembre 1950 ed ivi residente con studio in corso Moncelieri n. 225, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale di Cisalpina Previdenza S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1369).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP in data 26 maggio 1997, n. 580, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita rilasciato a Cisalpina Previdenza S.p.a., con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 3 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Cisalpina Previdenza S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 e 5 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Cisalpina Previdenza S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 2 (*Denominazione - sede - oggetto - durata*). — Trasferimento della sede sociale da Torino, via S. Agostino n. 5, a Torino, via Arcivescovado n. 1;

Art. 5 (*Capitale sociale - soci - titoli*). — Attribuzione al consiglio di amministrazione, in forza della delibera dell'assemblea straordinaria in data 3 novembre 1999, della facoltà di aumentare, in una o più volte e per un periodo non superiore a cinque anni da tale data, il capitale sociale fino ad un massimo di lire novanta miliardi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A11219

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 dicembre 1999.

Integrazione all'ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 «Approvvigionamento idropotabile del comune di La Maddalena - Misure urgenti per la razionalizzazione del sistema di adduzione e distribuzione della risorsa idrica e misure urgenti di integrazione idropotabile mediante mezzi navali». (Ordinanza n. 174).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, art. 7, con cui il presidente della regione Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica, è stato anche incaricato di assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico nell'isola di La Maddalena;

Atteso che il commissario governativo, allo scopo di risolvere in via definitiva le ricorrenti problematiche di emergenza idrica che interessano l'isola di La Maddalena ha approvato con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 un programma di interventi di «Razionalizzazione del sistema di adduzione per l'approvvigionamento idropotabile e di razionalizzazione del sistema di distribuzione idrica interna del comune di La Maddalena»;

Atteso che nel dare attuazione alla suddetta ordinanza sono emerse alcune difficoltà legate alla necessità, espressa dal comune di La Maddalena, con nota prot. n. 12001 del 23 agosto 1999, di continuare a gestire le risorse del bacino imbrifero di Putzoni e quelle invasate nel bacino di Caprera nonché l'impianto di potabilizzazione e di sollevamento per i serbatoi di Mongiardino e Sasso Rosso;

Atteso che l'E.S.A.F. con nota prot. n. 7022 del 18 ottobre 1999 ha comunicato l'impossibilità di dare attuazione all'ordinanza sopra citata in quanto la fornitura a bocca di serbatoio di Mongiardino e di Sasso Rosso implica l'utilizzo di strutture e condotte che il comune di La Maddalena intende gestire autonomamente;

Atteso che, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999, alla luce di tali difficoltà, è stata convocata una prima riunione in data 19 novembre 1999 alla quale hanno preso parte:

la prefettura della provincia di Sassari;

il comune di La Maddalena;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente - Servizio della protezione civile;

l'Ente sardo acquedotti e fognature;

Atteso che in tale sede sono state esaminate le suddette problematiche ed è stata individuata una soluzione tecnica sulla quale è stato previsto un approfondimento con aggiornamento della riunione a brevissimo termine;

Atteso che, a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati da parte di tutti gli organismi interessati, in prosecuzione della riunione tenutasi in data 19 novembre 1999, il commissario governativo ha convocato un ulteriore incontro in data 2 dicembre 1999 al quale hanno preso parte:

il comune di La Maddalena;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente - Servizio della protezione civile;

l'Ente sardo acquedotti e fognature;

Atteso che nel corso della riunione predetta è stata individuata una soluzione che rende necessario integrare quanto disposto con ordinanza n. 155/1999;

Ordina con effetto immediato:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999, la lettera *A)*, art. 1, punto 1, dell'ordinanza medesima è così sostituito:

«*A)* Ferma restando la titolarità delle condotte e degli impianti interessati, l'E.S.A.F. assumerà la gestione e manutenzione di tutte le condotte necessarie alla fornitura della risorsa idrica, proveniente dalle due condotte sottomarine di Palau e di Cannigione, al comune di La Maddalena, all'ingresso dei serbatoi di Mongiardino e Sasso Rosso, con interposizione di una disconnessione in prossimità di tali serbatoi e con l'installazione di idonei misuratori da parte del medesimo E.S.A.F.

L'acqua proveniente dalla condotta di Cannigione verrà fornita al serbatoio di Mongiardino con potenziamento, da parte dell'E.S.A.F., delle pompe esistenti in località Moneta mediante utilizzo della attuale condotta dall'impianto di potabilizzazione al deposito di Mongiardino.

L'acqua proveniente dalla condotta di Palau verrà fornita al serbatoio di Sasso Rosso con la realizzazione dei seguenti lavori:

costruzione di una vasca di accumulo e stazione di sollevamento in località Mongiardino, adiacente al deposito stesso;

realizzazione di una tubazione di sfioro per la vasca ed il deposito da Mongiardino ai bacini imbriferi situati in località Putzoni.

I suddetti lavori verranno realizzati dal comune di La Maddalena a valere sui fondi del proprio bilancio».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 6 dicembre 1999

Il commissario governativo: FLORIS

99A11220

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 2278 del 14 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998, con il quale veniva istituito ed attivato dall'anno accademico 1998-1999 il diploma universitario in beni culturali per operatori turistici;

Visto il verbale del 24 maggio 1999 del consiglio del corso di diploma universitario in beni culturali per operatori turistici che proponeva di apportare alcune modifiche all'ordinamento didattico del corso di diploma;

Visto il verbale del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 14 luglio 1999 che approvava le modifiche da apportare all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in beni culturali per operatori turistici proposte dal consiglio del corso;

Vista la delibera del senato accademico del 26 ottobre che ha approvato le modifiche all'ordinamento didattico del corso di diploma;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 novembre 1999 che ha approvato le suddette modifiche;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in «Beni culturali per operatori turistici» della facoltà di lettere e filosofia viene modificato nel modo seguente:

DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE IN «BENI CULTURALI PER OPERATORI TURISTICI»

STATUTO

Art. 1.

Istituzione e durata del corso

Presso la facoltà di lettere e filosofia è istituito il diploma universitario in beni culturali per operatori turistici.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguate conoscenze per l'esercizio della professione di guida e di operatore turistico.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

guidare persone singole o gruppi di persone nella visita di monumenti, opere e gallerie d'arte, musei e scavi archeologici, ville, parchi e località di rilevante interesse paesaggistico, complessi industriali e agricoli, per illustrarne storia, funzioni e valenze culturali;

operare in ambito turistico come ideatore e programmatore di percorsi turistici storico-culturali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato, si prevede che egli opererà in qualità di:

guida turistica;

operatore turistico.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in beni culturali per il settore turistico.

Art. 2.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri fissati dal M.U.R.S.T. ai sensi della legge n. 341/1990.

Per accedere al corso lo studente dovrà dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso.

Art. 3.

Corsi di laurea e diplomi affini

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario, di cui all'art. 1, è riconosciuto affine al corso di laurea in lettere, corso di laurea in conservazione dei beni culturali e al corso di laurea in economia del turismo. Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di corso riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo con riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si faccia domanda di trasferimento o iscrizione.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di diploma è suddivisa in un anno destinato alla formazione di base comune e in un biennio destinato alla formazione specialistica.

Il diploma si articola in due indirizzi:

1) culturale - storico - artistico;

2) tecnico - manageriale.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente dovrà aver maturato almeno 180 crediti, che si riferiscono sia a corsi annuali monodisciplinari, sia a corsi semestrali e moduli didattici trimestrali, articolati in corsi integrati.

Si conviene che un credito equivalga a 25 ore di attività.

Un corso annuale integrato potrà comprendere da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnamenti.

L'attività didattico-formativa è comprensiva delle esercitazioni, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove intermedie di accertamento del profitto, correzione e discussione di elaborati, stages e periodi di tirocinio presso aziende ed enti pubblici e privati e quant'altro concorra alla formazione professionale del diplomando.

Le attività inerenti al tirocinio e alla formazione professionale, di cui all'art. 5, saranno svolte presso qualificate aziende ed enti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 5.

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico che segue è formulato in base ad aree disciplinari, costituite da discipline affini, raggruppate in modo da raggiungere obiettivi didattico-formativi ben definiti.

FORMAZIONE DI BASE (6 annualità)

Lo studente deve acquisire o perfezionare le conoscenze di base dell'area umanistica, con particolare riguardo alla geografia, storia, archeologia, storia dell'arte e lingue straniere.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

Aree disciplinari:

1) *Geografia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della geografia generale. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M06A e M06B con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Geografia;

Geografia culturale;

Geografia del paesaggio e dell'ambiente;

Geografia delle lingue;

Geografia del turismo;

Geografia della comunicazione;

Politica dell'ambiente.

2) *Storia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della storia moderna e contemporanea. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M02A e M04X con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia moderna;

Storia contemporanea;

Storia degli antichi Stati italiani;

Storia del Risorgimento;

Storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;

Storia economica e sociale dell'età moderna;

Storia della città e del territorio;

Storia dell'Europa.

3) *Archeologia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della storia dell'arte antica. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, L05E, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Civiltà dell'Italia preromana;

Archeologia fenicio-punica;

Etruscologia ed archeologia italica;

Archeologia della Magna Grecia;

Archeologia delle province romane;

Storia dell'archeologia;

Archeologia cristiana;

Urbanistica del mondo classico;

Topografia dell'Italia antica.

4) *Storia dell'arte* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea. I due corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L25A, L25B, L25C, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia dell'arte medievale;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte contemporanea.

5) *Lingue straniere* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata alla verifica e al perfezionamento delle capacità di comunicazione e comprensione di contenuti specifici, inerenti alle future professioni, nelle lingue europee maggiormente diffuse. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L16A, L16B, L17A, L17C, L17D, L18A, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L21D, L23B, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;

Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;

Lingua francese;

Lingua spagnola;

Lingue iberiche;

Lingua portoghese;

Lingua inglese;

Lingua tedesca;

Lingua svedese;

Lingua olandese;

Lingua russa;

Lingua bulgara;

Lingua serbo-croata;

Lingua slovena;

Lingua ceca;

Lingua polacca;

Lingua giapponese.

BIENNIO SPECIALISTICO

Indirizzo culturale - storico artistico (9 annualità)

Obiettivi formativi: il biennio è mirato all'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie all'esercizio della professione di guida turistica in ambito regionale. Sono obbligatorie le seguenti annualità:

Aree disciplinari:

1) *Storia* (3 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia regionale. I corsi annuali integrati potranno comprendere dodici moduli didattici relativi ai gruppi L02A, L02B, L02C, M01X, M02A, M03C, M04X, M05X, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia greca;

Storia greca di una regione nell'antichità;

Antichità greche;

Epigrafia greca;

Storia romana;

Storia romana di una regione nell'antichità;

Antichità romane;

Epigrafia latina;

Numismatica;

Storia medievale;

Antichità ed istituzioni medievali;

Storia di una regione nel Medioevo;

Storia moderna;

Storia di una regione nell'età moderna;

Storia del Cristianesimo;

Agiografia;

Storia della cultura benedettina;

Storia delle chiese;

Storia contemporanea;

Storia della città e del territorio;

Storia di una regione nell'età contemporanea.

2) *Archeologia* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche dell'archeologia in ambito regionale. I corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L01A, L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Preistoria e protostoria;

Preistoria e protostoria di una regione europea;

Civiltà dell'Italia preromana;

Etruscologia ed archeologia italica;

Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica;

Archeologia cristiana;

Iconologia cristiana;

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

Storia dell'archeologia;

Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali.

3) *Storia dell'arte* (3 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea in ambito regionale. I tre corsi annuali integrati potranno comprendere dodici moduli didattici relativi ai gruppi L25A, L25B, L25C, L25D, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Storia dell'arte medievale;

Iconografia e iconologia;

Storia dell'arte di un'area regionale italiana nel medioevo;

Storia della critica d'arte;

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte di un'area regionale in età moderna;

Storia dell'arte contemporanea;

Archeologia industriale;

Storia delle arti decorative e industriali;

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

Museologia;

Storia e tecnica del restauro.

4) *Didattica e psicologia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni generali di didattica e psicologia, utili all'esercizio di attività connesse con la comunicazione e il lavoro di gruppo. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi M09C, M10A, M11B, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;

Psicologia della comunicazione;

Psicologia dell'arte e della letteratura;

Psicologia dei gruppi.

Indirizzo tecnico-manageriale (9 annualità)

Obiettivi formativi: l'indirizzo è mirato all'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie, ad operare in ambito turistico come ideatore e programmatore di percorsi turistici inediti e innovativi.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

Aree disciplinari:

1) *Storia* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia nazionale e internazionale. I corsi annuali integrati potranno comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L01A, L02B, M01X, M02A, M03C, M04X, M05X, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Preistoria e protostoria;

Civiltà preclassiche;

Storia greca;

Antichità greche;

Civiltà dell'Italia preromana;

Storia romana;

Antichità romane;

Storia medievale;

Antichità ed istituzioni medievali;

Storia moderna;

Storia del Cristianesimo;

Agiografia;

Storia della cultura benedettina;

Storia delle chiese;

Storia contemporanea.

2) *Archeologia* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area e orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche dell'archeologia in ambito nazionale e internazionale. Il corso annuale integrato potrà comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L01A, L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, L05E, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Preistoria e protostoria;

Civiltà dell'Italia preromana;

Archeologia fenicio-punica;

Etruscologia ed archeologia italica;

Archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Archeologia delle province romane;

Antichità pompeiane e ercolanesi;

Archeologia della Magna Grecia;

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica;

Aerotopografia archeologica;

Archeologia cristiana;

Iconologia cristiana;

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;

Topografia antica.

3) *Storia dell'arte* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area e orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche della storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea in ambito nazionale e internazionale. I due corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi L25A, L25B, L25C, L25D, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Iconografia e iconologia;

Storia comparata dell'arte dei Paesi europei;

Storia dell'arte bizantina;

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo;

Storia dell'arte medievale;

Storia dell'arte moderna;

Storia dell'arte lombarda;

Storia dell'arte veneta;

Storia dell'arte contemporanea;

Archeologia industriale;

Storia delle arti decorative e industriali;

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

Museologia;

Storia e tecnica del restauro.

4) *Discipline demoetnoantropologiche* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche delle discipline demoetnoantropologiche. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L27C e M05X con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Antropologia culturale;

Antropologia musicale;

Antropologia religiosa;

Antropologia sociale;

Etnografia della Sardegna;

Etnologia delle culture mediterranee;

Etnomusicologia;

Storia della cultura materiale;

Storia delle tradizioni popolari.

5) *Diritto e economia del turismo* (2 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni specialistiche nell'ambito della normativa vigente relativa alla legislazione e all'economia del turismo. I corsi annuali integrati potranno comprendere otto moduli didattici relativi ai gruppi N01X, N06X, N09X, N10X, P01B, P01J, P02B, P03X, Q05D, S03A, S03B, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Legislazione dei beni culturali;

Legislazione del turismo;

Diritto dei trasporti;

Economia dei beni e delle attività culturali;

Economia dei trasporti;

Economia del turismo;

Economia e gestione delle imprese turistiche;

Marketing;

Sociologia del turismo;

Demografia;

Statistica del turismo.

6) *Linguistica e letteratura* (1 annualità).

Obiettivi formativi: l'area e orientata all'acquisizione di cognizioni generali di letteratura con particolare riguardo alla letteratura di viaggio e artistica. Il corso annuale integrato potrà comprendere quattro moduli didattici relativi ai gruppi L09A, L11A, L12A e L12D, con particolare riguardo alle seguenti discipline:

Geografia linguistica;

Letteratura italiana;

Storia della critica letteraria e della storiografia letteraria;

Linguistica onomastica e toponomastica;

Dialettologia italiana;

Etnolinguistica;

Linguistica generale;

Letterature comparate.

Lo studente è tenuto a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di lettorato e di laboratorio linguistico per un numero minimo di 40 ore annuali per l'inglese e un'altra lingua a scelta.

Lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio presso qualificati enti pubblici, privati e aziende, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi.

Durante il periodo di tirocinio, lo studente, sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dal consiglio di corso, si addestrerà ad esercitare i compiti specifici attinenti all'indirizzo prescelto.

Il tirocinio viene equiparato ai moduli didattici, previa stesura di una apposita relazione.

Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dal consiglio di corso e saranno prevalentemente ispirate a metodi di autovalutazione.

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di corso, consiste in una discussione (eventualmente nella lingua straniera prescelta come principale) sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Roma, 7 dicembre 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

99A11221

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1999.

Emanazione del nuovo statuto del Centro per la storia dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1115;

Vista la proposta di modica dello statuto del Centro per la storia dell'Università di Padova;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i dipartimenti e i centri espresso nella seduta del 9 aprile 1999;

Visto il parere favorevole della Consulta dei direttori di dipartimento espresso nella seduta del 15 settembre 1999;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 5 ottobre 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 12 ottobre 1999;

Decreta:

È emanato il nuovo statuto del Centro per la storia dell'Università di Padova, che fa parte integrante del presente decreto.

Padova, 5 novembre 1999

Il rettore: MARCHESINI

NUOVO STATUTO DEL CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

1. Il Centro per la storia dell'Università di Padova (= CSUP), nato nel 1922 quale Istituto per la storia dell'Università di Padova, opera con questa denominazione dal 1963 e ha avuto il riconoscimento giuridico nel 1981 con decreto del Presidente della Repubblica n. 1115.

2. Il CSUP ha il fine di promuovere con rigore scientifico la conoscenza della storia dell'Università di Padova dalle origini ai nostri giorni e dei suoi rapporti con la cultura veneta, italiana ed europea.

3. Per raggiungere tale fine il CSUP cura:

a) l'edizione di fonti, la pubblicazione di monografie, della rivista «Quaderni per la storia dell'Università di Padova» e di quanto altro possa contribuire alla conoscenza della storia dell'Università;

b) l'attività di supporto sia alla didattica, come seminari e incontri di studio, sia alla ricerca scientifica, anche attraverso la promozione di convegni;

c) la promozione tra gli studenti universitari e i giovani laureati di ricerche originali sulla storia dell'Università predisponendo i mezzi occorrenti allo scopo (quali premi per le migliori tesi di laurea, di dottorato di ricerca e di post-dottorato destinate alla pubblicazione, borse di studio, contributi di ricerca);

d) la conservazione e l'incremento di una raccolta iconografica, la promozione di un Museo della storia dell'Università, la catalogazione e la valorizzazione di una raccolta bibliografica specializzata;

e) il censimento e la riproduzione in microfilm o con altri sistemi delle varie fonti manoscritte disperse in Italia e all'estero, nonché di epigrafi, cimeli e ogni altro documento od oggetto esistente al di fuori della sede dell'ateneo;

f) la conservazione, l'incremento e la schedatura del medagliere.

Il CSUP utilizza per adempire il suo fine i fondi che gli vengono conferiti dall'Università, dalla regione Veneto e da altri enti pubblici e privati, che vogliano promuovere le ricerche di storia dell'Università di Padova.

4. Sono organi del Centro:

a) il direttore del Centro, nominato dal rettore su designazione, a maggioranza assoluta, dell'assemblea generale e scelto fra i docenti universitari in servivio dell'assemblea stessa; il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un'altra volta di seguito;

b) il consiglio direttivo, presieduto dal direttore del Centro, e composto, oltre che dal direttore, da quattro consiglieri eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea generale; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per un'altra volta di seguito;

c) l'assemblea generale è composta da un numero massimo di 50 fra docenti universitari e studiosi competenti; e presieduta dal rettore o, su sua delega, dal direttore del Centro.

Fanno parte di diritto dell'assemblea generale anche i direttori *pro-tempore* dell'archivio generale di ateneo (= AGA), dell'archivio di Stato e dell'archivio della Curia vescovile di Padova, delle biblioteche universitarie, civica e del seminario vescovile di Padova e il presidente dell'accademia galileiana. I nuovi membri dell'assemblea generale sono approvati dall'assemblea generale stessa fra coloro che contribuiscano al progresso degli studi sulla storia dell'Università di Padova e sono nominati dal rettore.

5. Sono competenze del direttore:

a) rappresentare il Centro;

b) provvedere all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro e disporre il pagamento delle relative fatture;

c) convocare e presiedere il consiglio direttivo; convocare l'assemblea generale e presiederla in assenza del rettore;

d) predisporre il rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo annuale, nonché la relazione scientifico-organizzativa dell'anno trascorso e i programmi annuali e pluriennali dell'attività futura del Centro;

e) proporre all'assemblea generale, di concerto con il consiglio direttivo, le candidature di nuovi membri.

6. Sono competenze del consiglio direttivo:

a) esprimere parere obbligatorio sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo annuali da sottoporsi poi ad approvazione dell'assemblea generale;

b) esprimere parere obbligatorio sulla relazione scientifico-organizzativa dell'anno trascorso e sulla formulazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività futura del Centro da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea generale;

c) approvare le spese che esulino dalla gestione ordinaria del Centro;

d) proporre all'assemblea generale, di concerto con il direttore, le candidarare di nuovi membri.

7. Sono competenze dell'assemblea generale:

a) approvare la relazione scientifico-organizzativa per l'anno trascorso e il programma annuale di attività del Centro, nonché il rendiconto delle spese e del bilancio preventivo, presentati dal direttore e corredati del parere del consiglio direttivo entro il 30 novembre;

b) designare per elezione allo scadere del triennio il direttore, che verrà poi nominato dal rettore, e i membri del consiglio direttivo del Centro; approvare la nomina dei nuovi membri dell'assemblea generale su proposta del direttore e del consiglio direttivo;

c) proporre al direttore e al consiglio direttivo inziative, attività, collaborazioni, che più efficacemente contribuiscano al raggiungimento delle finalità del Centro;

d) approvare le modifiche dello statuto.

8. Nel raggiungimento delle sue finalità, il CSUP si avvale della struttura di servizio dell'AGA.

In particolare:

a) il personale del CSUP ha libero accesso, con le stesse modalità del personale dell'AGA, alla sezione separata dell'archivio storico; così come l'AGA ha libero accesso alle raccolte del CSUP;

b) l'AGA mette a disposizione del CSUP il servizio di riproduzione dei documenti facenti parte della sezione separata;

c) l'AGA mette a disposone del CSUP il servizio di restauro dei documenti e di altro materiale che non faccia parte dell'archivio storico;

d) il CSUP si avvale del servizio dell'AGA relativo alla sala di studio, in cui gli studiosi possono consultare documenti dell'AGA, libri ed altro materiale conservato presso il CSUP; il CSUP partecipa alla gestione della sala studio, tramite accordi con l'AGA;

e) il CSUP fornisce all'AGA la più ampia collaborazione scientifica alle attività di conservazione, tutela, ordinamento, restauro, inventariazione e redazione dei mezzi di corredo dei documenti costituenti la sezione separata, e in specie partecipa con parere preventivo alle operazione di scarto;

f) l'AGA fornisce al CSUP il più ampio supporto all'attività di ricerca sulla storia dell'ateneo, promossa o svolta direttamente dal CSUP;

g) il CSUP esprime un parere preventivo nel caso di spotamenti fuori dell'Università del materiale dell'archivio storico.

9. Nel raggiungimento delle sue finalità, il CSUP si avvale della collaborazione anche di altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'ateneo con le quali, nel rispetto della vigente legislazione, potrà stipulare apposite convenzioni ed attivare iniziative di interesse comune.

10. Norma transitoria: la composizione dell'assemblea di cui all'art. 4, nella prima applicazione del presente statuto, viene approvata dall'assemblea derivante dall'applicazione dello statuto precedente. Gli organi del Centro esistenti all'entrata in vigore di questo statuto sono confermati nella loro composizione. La data di scadenza del direttore e del consiglio direttivo rimane quella prevista dal precedente statuto.

99A11222

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 21 aprile 1999, dal Consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1999 e dal senato accademico in data 12 ottobre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di inserire nuove discipline nell'ordinamento del corso di laurea in lettere, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 35, al comma 7, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari relativi all'ordinamento del corso di laurea in lettere, vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

M01X Antichità ed istituzioni medievali;

L02A Antichità greche;

L02B Antichità romane;

L03B Archeologia delle province romane;

L15A Assiriologia;

M13X Bibliografia e biblioteconomia;

M06A Cartografia;

L02A Epigrafia greca;

L02B Epigrafia latina,

M01X Esegesi delle fonti storiche medievali;

L03A Etruscologia e archeologia italica;

L11B Filologia e critica dantesca;

K05A Fondamenti di informatica;

L09A Fonetica e fonologia;

L27B Forme della poesia per musica;
M06B Geografia applicata;
M06A Geografia culturale;
L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea;
L07B Letteratura latina medievale;
L10Y Letteratura provenzale;
L12D Letterature comparate;
L06E Lingua e letteratura neogreca;
L10C Lingua e letteratura romena;
L22A Lingua e letteratura sanscrita;
L09Y Lingue dell'Italia antica;
L18B Lingue e letterature anglo-americane;
L03B Metodologia e tecnica della ricerca archeologica;
L25D Museologia;
M09A Pedagogia generale;
M03A Religioni del mondo classico;
L15B Storia del vicino oriente antico;
Q03X Storia dell'America latina;
L03B Storia dell'archeologia;
H22X Storia dell'architettura;
H12X Storia dell'architettura antica;
L05Y Storia dell'arte copta;
L05G Storia dell'arte mussulmana;
L23Y Storia dell'Asia orientale;
H12X Storia dell'urbanistica;
H12X Storia dell'urbanistica antica e medievale;
M03Y Storia della chiesa moderna e contemporanea;
L12C Storia della critica e della storiografia letteraria;
L08A Storia della filologia e della tradizione classica;
L27B Storia della musica moderna e contemporanea;
M02A Storia della Repubblica di Venezia,
M01X Storia della storiografia medievale;
M02A Storia della storiografia moderna;
L08A Storia delle lingue classiche;
L25B Storia delle tecniche artistiche;
L25D Storia e tecnica del restauro
L02B Storia romana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 7 dicembre 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A11223

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, con il quale è stata approvata la nuova tabella III dell'ordinamento didattico relativa al corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996, relativo al riordinamento del corso di laurea suindicato;

Viste le delibere del Consiglio della facoltà di giurisprudenza rispettivamente del 16 febbraio 1999 e del 23 marzo 1999, intese ad ottenere l'inserimento di dieci insegnamenti complementari nella tabella del corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 26 maggio 1999 e 3 giugno 1999, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa al corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al M.U.R.S.T. dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 3543 del 23 giugno 1999;

Vista la nota ministeriale n. 1687 del 14 ottobre 1999 contenente in allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 settembre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Universitá degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. 13, relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza, l'elenco delle discipline attivabili è integrato con le ulteriori seguenti discipline:

Diritto agrario comunitario (N03X)
Diritto della cooperazione (N04X)
Diritto della esecuzione civile (N14X)
Diritto delle assicurazioni (N05X)
Diritto penale (parte speciale) (N17X)
Diritto penale comparato (N17X)
Diritto privato dell'economia (N05X)
Diritto privato delle comunità europee (N02X)
Legislazione del turismo (N01X)
Nozioni giuridiche fondamentali (N01X)

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 novembre 1999

Il rettore: MISTRETTA

99A11224

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università, relativamente alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 9 luglio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1999;

Vista la legge n. 4 del 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 7 del titolo XV dell'attuale statuto, relativo alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari è modificato come di seguito riportato:

tra gli insegnamenti previsti dal suddetto articolo viene inserito quello di «esegesi delle fonti storiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il rettore:* GUARINI

99A11225

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università, relativamente al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 9 luglio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1999;

Vista la legge n. 4 del 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 16 del titolo X dell'attuale statuto, relativo al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato come di seguito riportato:

l'ultimo comma, quarto capoverso, del suddetto art. 16 viene così sostituito:

«Durante il triennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalità di accertamento saranno stabilite dal consiglio di facoltà».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il rettore:* GUARINI

99A11226

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università, relativamente al corso di diploma universitario per disegnatore anatomico.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. in data 14 maggio 1997;

Visto il parere favorevole della C.R.U.L. del 6 maggio 1999;

Vista la legge n. 4 del 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 9 luglio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 20 del Titolo IX relativo alla facoltà di medicina e chirurgia è inserito il seguente nuovo articolo, con conseguente scorrimento degli articoli successivi:

Art. 30.

Corso di diploma universitario per disegnatore anatomico

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario per disegnatore anatomico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare disegnatori con conoscenze teoriche di base e con competenze professionali specifiche per progettare e produrre immagini (disegni, fotografie, video, etc.) utili per illustrare e documentare la ricerca scientifica e la didattica. Prepara inoltre a gestire sistemi informatici multimediali per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati, informazioni e immagini biomediche.

3. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione.

4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui al comma 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

5. L'iscrizione al corso di diploma è subordinata al superamento di un esame di ammissione atto ad accertare le attitudini dei candidati. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, nonché degli istituti magistrali e licei artistici a condizione del superamento del corso annuale integrativo (art. 1, legge n. 910 dell'11 dicembre 1969). Gli studenti stranieri verranno ammessi al concorso di ammissione facendo riferimento alle vigenti norme universitarie.

6. Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate nonché di tirocinio professionale. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientifiche affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuati al successivo comma 12, dove per ciascuna area è previsto il numero di crediti di attività didattica, ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale ed applicata. Il tirocinio professionale comprende almeno 650 ore corrispondenti a 13 crediti. Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica per 50 ore pari ad un credito.

7. Il consiglio del corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

8. La frequenza alle lezioni, alle attività pratiche, al tirocinio è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto dello studente.

9. Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, gli esami dell'anno precedente, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio). Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

10. Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza, nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

11. Il consiglio del corso di diploma può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio del corso di diploma.

12. Le aree disciplinari (con indicati i crediti), gli obiettivi didattici e le relative discipline sono le seguenti:

Area di morfologia normale: Istologia E09B, Anatomia umana E09A, Storia della medicina F02X, Anatomia comparata e citologia E02B (crediti 16).

Obiettivo: apprendere gli elementi fondamentali della istologia e dell'anatomia normale dell'uomo nonché dell'anatomia comparata dei vertebrati ed applicarli in esercitazioni grafiche:

Istologia ed embriologia;
Anatomia umana;
Storia della medicina;
Anatomia applicata;
Neuroanatomia;
Anatomia topografica;
Anatomia radiologica;
Anatomia comparata.

Area tecnica: Cinema e fotografia L26B, Bioingegneria elettronica K06X (crediti 4,5).

Obiettivo: apprendere ed applicare tecniche di rappresentazione fotografica e di rappresentazione grafica computerizzata:

Storia e tecnica della fotografia;
Informatica medica.

Area patologica: Anatomia patologica F06A, Patologia generale F04A, Medicina interna F07A (crediti 4,5).

Obiettivo: acquisire le conoscenze necessarie per comprendere le modificazioni patologiche degli organi e delle loro funzioni biologiche ed applicarle in esercitazioni grafiche.

Anatomia ed istologia patologica;
Patologia generale;
Fisiopatologia medica.

Area chirurgica: Chirurgia generale F08A, Chirurgia plastica F08B, Chirurgia toracica F08D, Chirurgia vascolare F08E, Malattie odontostomatologiche F13B, Malattie dell'apparato visivo F14X, Otorinolaringoiatria F15A, Malattie dell'apparato locomotore F16A (crediti 9).

Obiettivo: apprendere i principi delle varie tecniche operatorie, delle tecnologie avanzate in chirurgia e dei biomateriali; seguire interventi operatori di chirurgia generale e specialistica ed applicarli in esercitazioni grafiche:

Chirurgia generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia vascolare;
Ortopedia e traumatologia;
Chirurgia plastica e ricostruttiva;
Odontostomatologia;
Oftalmologia;
Otorinolaringoiatria.

13. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di disegnatore anatomico.

14. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

15. Gli esami compiuti nel corso di diploma possono essere riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

16. Norme transitorie: gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola diretta a fini speciali per disegno anatomico possono iscriversi al terzo anno del corso di diploma nel momento nel quale viene attivato. Gli studenti che all'atto dell'attivazione del corso di diploma di disegnatore anatomico frequentano la scuola diretta a fini speciali di disegno anatomico possono optare per il corso di diploma entro un periodo pari alla durata legale del corso di diploma, oppure completare gli studi previsti dal precedente ordinamento didattico. Gli esami sostenuti dagli studenti iscritti o diplomati presso la scuola diretta a fini speciali di disegno anatomico vengono riconosciuti dal consiglio della struttura didattica competente, in funzione della loro equivalenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma secondo i criteri definiti dal consiglio della struttura didattica competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

p. *Il rettore:* GUARINI

99A11227

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 21 dicembre 1999, n. 311.

Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2000-2001. Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 1999-2000.

Ai Provveditori agli studi

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento

Al sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All'intendente scolatico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'intendente scolatico per la scuola in lingua ladina di Bolzano

Al sovrintendente agli studi per la regione Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province

Ai sindaci dei comuni

Appare importante evidenziare che, per l'anno 2000/2001, nel contesto delle situazioni riguardanti la materia delle iscrizioni, si propone per il secondo anno un fatto di eccezionale portata, vale a dire l'estensione dell'obbligo scolastico al primo anno della scuola secondaria superiore, sancita con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999. In sostanza, l'innalzamento dell'obbligo, oltre ad incidere su profili e punti rilevanti dell'impianto e dell'articolazione del sistema dell'istruzione e sulla stessa offerta formativa, nonché ad impegnare la scuola nell'adozione di metodologie, interventi didattici e soluzioni organizzative volte a consolidare le scelte effettuate o a riorientarle verso altre opzioni, produce effetti non insignificanti sulle stesse attività e procedure concernenti le iscrizioni.

Già in passato (circolari n. 787 del 10 dicembre 1997 e n. 426 del 20 ottobre 1998) non si è tralasciato di porre in evidenza come le iscrizioni non rappresentavano solo un adempimento di tipo formale o burocratico, ma un momento di rilevante impegno per alunni e famiglie, coincidendo con fasi e passaggi importanti della crescita e formazione degli allievi e con scelte che potevano rilevarsi fondamentali per la vita. Tra l'altro, nell'anno 2000-2001, il momento delle iscrizioni e, quindi, delle scelte, acquista ulteriore rilievo e significato se si considera che si lega all'entrata in vigore dell'autonomia didattica, attraverso la quale «le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo» (decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999).

Allo stato, con l'entrata in vigore della legge n. 9/1999, tale valenza si accresce di ragioni e motivazioni ulteriori e va perciò sottolineata in maniera particolarmente avvertita alle istituzioni scolastiche e a quanti a vario titolo sono comunque coinvolti nel discorso delle iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria superiore. A tale riguardo, le SS.LL., d'intesa con gli enti locali interessati, dovranno porre in essere tutte le iniziative idonee per una corretta e proficua vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, alfine di contrastare efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica ancora presente, sia pure per cause diverse, sull'intero territorio nazionale.

Per completezza di quadro di riferimento, si richiamano le seguenti fonti normative:

circolare n. 22 del 1° febbraio 1999, riferita all'anno scolastico 1998-1999, con la quale venivano, tra l'altro, riaperti i termini per consentire alle famiglie degli alunni obbligati, che non lo avessero già fatto, di presentare domanda di iscrizione per l'assolvimento, in base alle nuove norme, dell'obbligo scolastico novennale;

decreto ministeriale 6 agosto 1999 «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9»;

decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, contenente «disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione»;

circolare prot. 3153 del 16 settembre 1999, avente ad oggetto «iniziative per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n 9. Elevamento dell'obbligo scolastico;

direttiva n. 180 del 19 luglio 1999, concernente «il finanziamento per la realizzazione del programma nazionale di sperimentazione dei piani dell'offerta formativa», la quale, nel definire gli interventi prioritari al riguardo, ha concretamente individuato, al punto 1, tra l'altro, «il potenziamento delle azioni di orientamento, in vista sia del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro».

Vale, infine, richiamare i contenuti del decreto ministeriale 23 aprile 1998, che fornisce indicazioni proce-

durali e operative in materia di preiscrizioni universitarie, sottolineando ancora una volta lo stretto legame esistente fra scuola, università, formazione professionale e lavoro e i contenuti della circolare ministeriale n. 358 del 12 agosto 1998 relativa al Progetto sperimentale nazionale «Orientamento formativo nella scuola media».

Premesso e precisato quanto sopra, si indicano, di seguito, i termini di iscrizione alle classi per l'anno scolastico 2000-2001 e quelli di ammissione agli esami per l'anno scolastico 1999-2000.

Iscrizioni alle classi per l'anno scolastico 2000-2001.

25 gennaio 2000, per le iscrizioni alle scuole materne e alle classi iniziali delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, media e secondaria superiore.

Al fine di consentire alle Autorità scolastiche - capi d'Istituto, rispettivamente, della scuola media e della scuola secondaria superiore - di verificare l'adempimento dell'obbligo e di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza, vanno osservate, per l'iscrizione alla prima classe degli istituti d'istruzione secondaria superiore, le seguenti procedure.

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la terza classe delle scuole medie statali, pareggiate e legalmente riconosciute, indirizzate al preside dell'istituto superiore statale, pareggiato o legalmente riconosciuto prescelto, vanno presentate al preside della scuola media frequentata, che provvede immediatamente a trasmetterle ai presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore prescelti. Questi ultimi, dal canto loro, all'inizio dell'anno scolastico, seguiranno le situazioni dei rispettivi iscritti al fine di verificare l'assolvimento o meno dell'obbligo da parte degli stessi. In tale ottica valuteranno le iniziative più idonee da assumere, anche con la collaborazione degli enti locali. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione all'istituto secondario superiore, spetterà - all'inizio dell'anno scolastico - al preside della scuola media competente l'accertamento delle relative cause, al fine dell'attivazione degli interventi necessari (segnalazione al provveditore agli studi e ai competenti enti locali).

I presidi di scuola media sono tenuti all'incombenza sopra accennata anche nei confronti di coloro che fanno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di candidati privatisti, i quali, dal canto loro, se soggetti all'obbligo scolastico nell'anno 2000/2001, devono produrre anche la richiesta di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

I genitori o chi esercita la potestà, che intendono provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo le norme vigenti (cfr. decreto legislativo n. 297/1994, art. 111) devono rilasciare apposita dichiarazione al capo d'istituto della scuola interessata, da rinnovare anno per anno. Tale adempimento si intende riferito anche alle scuole pareggiate e legalmente riconosciute.

La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore.

Circa la verifica dell'adempimento dell'obbligo nella scuola elementare e media, continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare n. 400 del 31 dicembre 1991.

Il termine del 25 gennaio deve intendersi riferito anche agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola media ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con decreto ministeriale del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai provveditori agli studi e dai presidi delle scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente dal 27 gennaio al 1° febbraio. Per gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino iscriversi ad altra scuola media, il termine è fissato al 9 febbraio 2000.

15 settembre 2000, per le iscrizioni ai corsi di scuola per lavoratori, ai corsi di educazione per adulti presso gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo.

Si ricorda che nella scuola materna possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il terzo anno di età, nonché i bambini che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.

Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, dal giorno successivo a quello di compimento del terzo anno di età.

Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico 1999-2000.

Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e agli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è già stato precisato, con circolare ministeriale 19 novembre 1999, n. 280, che il termine per la presentazione della relativa domanda era il 30 novembre 1999.

In relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano

messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2000; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.

25 gennaio 2000, per i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

20 marzo 2000, per gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami, entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendono sostenere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva.

Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.

Altri adempimenti collegati alle iscrizioni.

Si richiama la particolare attenzione su:

le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998, che, nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa, ha dato indicazioni operative in tema di certificazioni da produrre alle scuole da parte di alunni e famiglie;

le circolari ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alle iscrizioni, che si riproduce nuovamente in allegato alla presente circolare. Tale fac-simile, come precisato con le predette circolari, non deve essere inteso in maniera vincolante ma come modello di riferimento, sicché le istituzioni scolastiche potranno modificare o integrare i modelli stessi secondo le loro specifiche esigenze. Si ricorda, con l'occasione, che, per quanto riguarda la partecipazione alle attività curricolari di educazione fisica, ai sensi dell'art. 302 del decreto legislativo n. 297/1994, i controlli medici sono richiesti solo ai fini dell'esonero dalle esercitazioni pratiche e che per l'attività sportiva non agonistica, rientrante nell'offerta formativa della scuola, la relativa certificazione medica, oltre ad essere gratuita, è rilasciata dai medici di base (medici di famiglia) dopo specifica richiesta dei capi d'istituto.

Si segnala, con l'occasione, che l'attestato d'identità personale previsto dall'art. 2 del regio decreto n. 653/1925 non ha oggi più ragion d'essere, sia perché le domande d'iscrizione sono inoltrate dalla scuola di provenienza che conosce l'alunno, sia perché le nuove norme consentono forme semplificate di identificazione e che, ove per i motivi organizzativi più vari, fosse necessario produrre alla scuola una foto dell'alunno, questa verrà «autenticata» dal personale della scuola, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento;

sul decreto legislativo n. 281 del 30 luglio 1999, che, all'art. 17, consente, con le modalità ivi indicate, l'utilizzazione dei dati degli studenti, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale;

sul decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, che detta indicazioni ai direttori delle scuole e ai capi degli istituti d'istruzione pubblica e privata, al fine dell'accertamento dell'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

Con successiva comunicazione saranno indicati i limiti massimi di reddito ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche.

In ogni caso, si ribadisce che l'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore e, pertanto, per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre né tasse né contributi di qualsiasi genere (cfr. legge 20 gennaio 1999, n. 9, ed art. 1, comma 4, decreto ministeriale del 9 agosto 1999, n. 323).

Con separata comunicazione si provvederà ad impartire istruzioni circa gli adempimenti delle istituzioni scolastiche interessate e degli uffici scolastici territoriali, finalizzati a rilevare e a comunicare agli organi competenti i dati anagrafici e le scelte degli alunni tenuti all'obbligo di frequenza delle attività formative sino a diciotto anni (art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Si prega di diramare la presente circolare alle scuole e istituti statali e non statali e di curarne la massima pubblicizzazione nell'ambito delle rispettive realtà territoriali e, in particolare, nei comuni delle province di competenza.

Il Ministro: BERLINGUER

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente Scolastico

(denominazione della Scuola o Istituto)

_l_ sottoscritt_ ☐ padre ☐ madre ☐ tutore

Cognome e nome

dell'alunn_

Cognome e nome

CHIEDE

l'iscrizione dell_ stess_ alla classe ____ sede di ______________ per l'anno scolastico ______

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l'alunn_ ______________

Cognome e nome Codice fiscale

- è nat_ a ______________ il ______________
- è cittadino ☐ italiano ☐ altro (indicare quale) ______________
- è residente a ______________ (Prov. ___) in Via/Piazza ______________ telefono. ______________
- proviene dalla scuola ______________ ove ha frequentato la classe ________ /o ha conseguito il diploma ______________ con giudizio di ______________ lingua straniera studiata ______________
- che la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e nome	luogo e data di nascita	parentela

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ☐ si ☐ no
- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Lire ______________. *(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).*

Data ______________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della privacy" - art. 27).

Data ______________ Firma ______________

Allegato Mod. A
SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE

SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE

ALUNNO____

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte della scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate.

Esprime le seguenti preferenze

Materne	Turno normale con refezione (40 ore)	si	no
	Turno antimeridiano senza refezione	si	no
	Prolungamento per rappresentate necessità	entrata ore _____	uscita ore _______
Elementari	Tempo modulare	si	no
	Tempo pieno (40 Ore)	si	no
	Uso del servizio trasporto scolastico	si	no

☐ altro ____

☐ altro ____

Data ________________________ Firma del genitore ____________________

Allegato Mod. B
SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE

SCUOLA MEDIA

ALUNNO ______________________________

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate.

☐ Tempo normale ☐ Tempo prolungato ☐ Tempo potenziato

Lingua straniera: 1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Sperimentazioni: 1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Altre offerte formative: 1) ______________________________
2) ______________________________

☐ Mensa ☐ Uso del servizio trasporti scolastici

Data ______________________ Firma del genitore ______________________

Allegato Mod. C
SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ALUNNO ______________________________

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di istituto, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione/caratteristica di seguito indicate.

Indirizzi: 1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Sperimentazioni: 1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Lingua straniera: 1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Altre offerte formative 1) ______________________________

Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, _l_ sottoscritt_ indica, in ordine di preferenza, i seguenti Istituti (o indirizzi) ai quali desidera che _l_ propri_ figli_ venga subordinatamente ammess_.

1) ______________________________
2) ______________________________

Data ____________________ Firma del genitore ____________________

Allegato Mod. D

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico ....

ALUNNO ____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐
- Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

____

(*) Cancellare la voce che non si utilizza

Data, ____________________
Scuola........ Classe............ Sezione............

Art. 9 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:
"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione"

Allegato Mod. E

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

ALUNNO ____

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE ☐

B) ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

C) LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

D) USCITA DALLA SCUOLA ☐

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado):

____

____

(*) Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991

(*) Cancellare le voci che non si utilizzano.

Data, ____________________

99A11249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Venerand Bakevyumusaya, Ambasciatore della Repubblica del Burundi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Alexei Lautenberg, Ambasciatore della Confederazione Svizzera, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Gaghik Baghdassarian, Ambasciatore della Repubblica di Armenia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Anthony Le Clerk Kgwadu Mongalo, Ambasciatore della Repubblica del Sud Africa, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Andrew Makur, Ambasciatore della Repubblica del Sudan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Signora Eniko Gyori, Ambasciatore della Repubblica di Ungheria, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Signora Lilia Romero Pereira, Ambasciatore della Repubblica del Paraguay, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 3 dicembre 1999 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Isikeli Uluinairai Mataitoga, Ambasciatore della Repubblica Democratica Sovrana delle Isole Fiji, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

99A11250

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Italia in Giappone 2001», in Roma

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione «Italia in Giappone 2001», con sede in Roma e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto.

99A11228

Rilascio di exequatur

In data 16 dicembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giampaolo Pitto, console onorario della Repubblica d'Indonesia a Genova.

In data 24 settembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gennaro Granata, console generale onorario della Repubblica del Bangladesh a Firenze.

99A11251

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia «S. Maria Assunta» nella Badia Fiorentina, in Firenze

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999 viene estinta la parrocchia «S. Maria Assunta» nella Badia Fiorentina, con sede in Firenze.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Firenze.

99A11230

Estinzione della parrocchia di «S. Damaso», in Modena

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999 viene estinta la parrocchia di «S. Damaso», con sede in Modena, frazione S. Damaso.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Modena.

99A11231

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Eremo santuario «Sancta Maria ad Martyres», in Vergemoli

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Eremo santuario «Sancta Maria ad Martyres», con sede in Vergemoli (Lucca), loc. Calomini.

99A11232

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Istituto orfanotrofio salesiano Don Bosco», in Chatillon.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Istituto orfanotrofio salesiano Don Bosco», con sede in Chatillon (Aosta).

99A11233

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza, in Grottaferrata.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza, in Grottaferrata (Roma).

99A11234

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Vipassana Italia - ONLUS», in Cinisello Balsamo

Con decreto ministeriale del 26 novembre 1999 l'associazione «Vipassana Italia - ONLUS», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 5 novembre 1999, numero di repertorio 116/68, a rogito del notaio Oreste Cirillo.

99A11235

Riconoscimento della personalità giuridica del priorato «Comunità Monastica SS. Trinità», in Vertemate con Minoprio.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica del priorato «Comunità Monastica SS. Trinità», in Vertemate con Minoprio (Como).

99A11252

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare «Ancelle del Signore», in Montegalda

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare «Ancelle del Signore», in Montegalda (Vicenza).

99A11253

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Biagio, in Casalecchio di Reno

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Biagio, in Casalecchio di Reno (Bologna).

99A11254

Modificazioni allo statuto della «Fondazione internazionale di ricerche medico-chirurgiche, organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1999 la «Fondazione internazionale di ricerche medico-chirurgiche organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Roma, è stata autorizzata a modificare il proprio statuto, come da verbale 2 febbraio 1999, repertorio n. 24988/6722, a rogito del notaio Arduino Spicacci Minervini.

99A11236

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Manzano, Calasetta e Alghero

Con decreto intermisteriale n. 1008 in data 21 ottobre 1999 è stato dichiarato il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «ex sbarramenti difensivi», sito nel comune di Manzano (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 1724, foglio n. 5, mappali A e B, foglio n. 6, mappali C, D, E, F e G, foglio n. 19, mappale A e foglio n. 27, mappali A, B, C, D, E e F nel nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 16.520.

Con decreto interministeriale n. 1022 in data 26 novembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria mangiabarche», sito nel comune di Calasetta (Cagliari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 15, particella numeri 100, 102, 104, 128, 130, per una superficie complessiva di Ha 06.88.65.

Con decreto interministeriale n. 1023 in data 26 novembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex centro radio n. 2», sito nel comune di Alghero (Sassari), località Rudas, e riportato nel comune censuario medesimo alla partita 5504, foglio n. 31, particella n. 27, per una superficie complessiva di Ha 06.06.30.

99A10764

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0046
Yen giapponese	102,73
Dracma greca	330,30
Corona danese	7,4433
Corona svedese	8,5625
Sterlina	0,62170
Corona norvegese	8,0765
Corona ceca	36,103
Lira cipriota	0,57667
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,70
Zloty polacco	4,1587
Tallero sloveno	198,9055
Franco svizzero	1,6051
Dollaro canadese	1,4608
Dollaro australiano	1,5422
Dollaro neozelandese	1,9357
Rand sudafricano	6,1840

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

99A11438

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione alla produzione di medicinali concessa all'Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., in Sant'Antimo.

Con decreto n. M-922 del 17 dicembre 1999 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., s.s. 7-*bis*, km 19,5 - Sant'Antimo (Napoli).

99A11101

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione per il circuito dei giovani artisti italiani», in Torino

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 26 novembre 1999 all'«Associazione per il circuito dei giovani artisti italiani», con sede in Torino, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il testo di statuto.

99A11072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Castelvolturno

Con decreto n. 8493 in data 15 dicembre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le porzioni di terreno sito in comune di Castelvolturno censite nel N.C.T. dello stesso comune alla partita 28 - foglio 3 - particelle 11/a e 11/d della complessiva superficie di mq 24.112.

99A11255

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione «Solidarietà Veneto - Fondo pensione», in Venezia

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1999, all'Associazione «Solidarietà Veneto - Fondo pensione», con sede in Venezia-Mestre, via Querini, 27, è riconosciuta la personalità giuridica.

99A11229

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fievra fiduciaria S.r.l.», in Brescia

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Fievra fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

99A11237

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di San Cesario di Lecce

La giunta della regione Puglia con atto n. 1631 del 23 novembre 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per motivazioni espresse nella stessa deliberazione l'eliminazione dell'art. 21 delle NTA in variante al piano regolatore generale del comune di S. Cesario di Lecce.

99A11256

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Salice Salentino

La giunta della regione Puglia con atto n. 1632 del 23 novembre 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Salice Salentino (Lecce) con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche d'ufficio esposti nel provvedimento adottato.

99A11257

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 6 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77